

Fascicolo n° 3/2026
Data di pubblicazione: 03/07/2026

Autore: Antonio Mastropaolo*

Per una genealogia costituzionale del dovere di difesa della patria: dalla Rivoluzione francese al soldato napoleonico

Sommario: 1. Premessa. – 2. Dalla fedeltà personale alla difesa della comunità politica. – 3. Le forme costituzionali del dovere di difesa dopo il 1789. – 4. Dalla mobilitazione patriottica al dovere di obbedienza. – 5. La professionalizzazione dell'esercito rivoluzionario. – 6. Il soldato napoleonico come modello di cittadino disciplinato. – 7. Conclusione.

1. Premessa.

Il ritorno della guerra al centro del dibattito pubblico ha restituito attualità a categorie che, per una fase non lunga, ma significativa della storia recente, sembravano essersi ritirate sullo sfondo dell'esperienza politico-costituzionale occidentale. Difesa, sicurezza, deterrenza, riarmo, leva: concetti che apparivano sopravvivere come residui lessicali di un passato segnato dalla centralità del conflitto armato quale possibile strumento di lotta politica sono tornati a occupare una posizione non secondaria nel linguaggio pubblico e istituzionale. La guerra, in altri termini, non è più percepita soltanto come un evento eccezionale o remoto, ovvero come un fenomeno relegato a contesti ritenuti marginali rispetto allo spazio politico occidentale, ma come possibilità concreta, capace di investire ancora il significato della sovranità, l'identità degli Stati e le stesse forme della convivenza politica¹.

* Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico – Università della Valle d'Aosta.

¹ Cfr. A. COLOMBO, *Il suicidio della pace. Perché l'ordine internazionale liberale ha fallito (1989-2024)*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2025.

Questa riemersione del fenomeno bellico impone di tornare su un nodo che il costituzionalismo democratico del secondo Novecento aveva tentato di circoscrivere entro confini rigorosi: il rapporto tra guerra, difesa e ordinamento costituzionale. La memoria della Seconda guerra mondiale, con il suo carattere di “guerra totale” per la sua capacità di mobilitare integralmente apparati pubblici, risorse economiche e popolazioni, aveva prodotto una radicale delegittimazione della guerra come strumento ordinario di politica internazionale. Nel caso italiano, tale cesura ha trovato la sua formulazione più intensa nell’art. 11 Cost., che affida al verbo “ripudia” la presa di distanza dalla guerra come mezzo di offesa alla libertà degli altri popoli e come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. A questa disposizione si affianca l’art. 78 Cost., che riconduce la deliberazione dello stato di guerra entro il circuito della rappresentanza parlamentare, sottraendola alla disponibilità unilaterale dell’esecutivo e inscrivendola in una logica di eccezionalità costituzionalmente sorvegliata.

Nondimeno, il costituzionalismo democratico non si esaurisce nella delegittimazione della guerra offensiva. Esso continua a confrontarsi con il problema della difesa della comunità politica e lo fa nella forma del dovere. Non è casuale che la medesima Costituzione italiana, all’art. 52, affermi che «la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino». Già sul piano testuale emerge una tensione strutturale: mentre la guerra viene sottoposta a un processo di radicale restrizione, la difesa della comunità politica continua a essere riconosciuta come obbligazione fondamentale, ma dai confini incerti. È precisamente entro questo spazio di tensione, che non appartiene soltanto all’esperienza italiana, ma alla più ampia vicenda del costituzionalismo moderno, che si colloca il presente contributo.

Il suo intento non è di elaborare una teoria generale della guerra, né di ricostruire sistematicamente il diritto internazionale del ricorso alla forza. Il problema affrontato è al tempo stesso più circoscritto e più specificamente storico-costituzionale: indagare le origini del dovere di difesa della patria come categoria giuridica e costituzionale². Il lavoro si colloca pertanto su un piano costituzionalistico di tipo storico-genealogico: non assume la guerra come oggetto autonomo di analisi, ma ricostruisce le condizioni attraverso cui quel dovere è entrato a far parte del lessico e dell’immaginario del costituzionalismo moderno. La ricostruzione storica non è dunque un fine in sé, ma uno strumento di chiarificazione concettuale dei nessi tra cittadinanza, obbligazione politica e forza pubblica³.

² Sul dovere di difesa della patria nella Costituzione italiana e, più in generale, sul problema della difesa nazionale come categoria costituzionale, cfr. E. BETTINELLI, *Art. 52 [della Costituzione]*, nel *Commentario della Costituzione* fondato da G. BRANCA e continuato da A. PIZZORUSSO; A. BARONE, *La difesa nazionale nella Costituzione*, in *Diritto e società*, 1987, pp. 643 ss., e 1988, pp. 1 ss.

³ Il metodo storico-genealogico qui adottato si ispira all’approccio di Reinhart Koselleck, che in *Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici* (Marietti, Genova, 1986) analizza la formazione dei concetti politici moderni (come *dovere*, *cittadinanza*, *nazione*) come risultato di processi storici stratificati. In particolare, Koselleck mostra come il lessico costituzionale emerga da cesure temporali (es. Rivoluzione francese) che ridefiniscono il rapporto tra Stato e individuo, trasformando pratiche (come il servizio militare) in categorie giuridiche e simboliche permanenti, cfr. anche *La Prussia tra riforma e rivoluzione* (Bologna, il Mulino, 1988), dove il legame tra riforme militari e cittadinanza è analizzato come momento fondativo del costituzionalismo moderno.

La formula del dovere, che oggi può sembrare quasi scontata, come se avesse sempre abitato il lessico dello Stato, è in realtà il prodotto di una ben precisa vicenda storica e di una determinata configurazione dei legami tra guerra, sovranità e appartenenza civica. Il dovere di difesa, infatti, non costituisce un dato naturale dell'ordine politico, ma il risultato di una trasformazione profonda delle forme della legittimazione del potere. Finché la guerra resta essenzialmente guerra del principe, condotta da eserciti dinastici, mercenari o comunque separati dal corpo dei governati, la difesa del territorio e dell'ordine politico non assume ancora la forma di un dovere generale dei membri della comunità verso la comunità stessa. Essa acquista questo significato quando si afferma la sovranità come dispositivo logico-politico di organizzazione del potere e si ridefinisce il rapporto tra governanti e governati e la guerra cessa di essere un affare eminentemente patrimoniale o dinastico per divenire questione che coinvolge il popolo in quanto soggetto politico. Il passaggio dal suddito al cittadino si accompagna così al passaggio dall'esercito del sovrano all'esercito della nazione e, più profondamente, alla costruzione di un nuovo immaginario politico, nel quale la patria si presenta come bene comune la cui difesa può esigere il sacrificio individuale.

È soprattutto il laboratorio politico e costituzionale della Rivoluzione francese a rendere intelligibile tale mutamento. In esso si condensa, infatti, una costellazione di elementi destinati a segnare durevolmente la modernità: la leva obbligatoria, l'idea dell'esercito di popolo, il nesso tra cittadinanza e partecipazione alla difesa comune, ma anche la più generale riconfigurazione dell'ordine civico, entro cui la patria diviene oggetto di appartenenza, fedeltà e mobilitazione⁴. In quel contesto la guerra tende a cessare di essere conflitto dinastico per assumere progressivamente il carattere di guerra nazionale. Parallelamente, la difesa entra nel linguaggio costituzionale non più come mera funzione dell'autorità sovrana, ma come dovere imputato ai cittadini in quanto parte del corpo politico. La patria, in questa prospettiva, non designa soltanto uno spazio territoriale da proteggere, ma una comunità politica che esige partecipazione, dedizione e disponibilità al sacrificio⁵.

Su tale base, l'ipotesi di fondo di questo lavoro può essere enunciata nei termini seguenti: il dovere di difesa della patria nasce nel punto di intersezione tra costituzionalismo, sovranità nazionale e mobilitazione politica del popolo. La sua genealogia è inseparabile dalla formazione del moderno Stato nazionale, e ancor più, dalla sua trasformazione in senso rappresentativo. Proprio per questo, il concetto di dovere reca con sé una persistente ambivalenza. Da un lato, può essere inteso come espressione di un vincolo di solidarietà politica e di corresponsabilità civica nei confronti della comunità; dall'altro, incorpora il rischio di una identificazione totalizzante tra individuo e corpo politico, nella quale la cittadinanza tende a essere riassorbita entro la logica della mo-

⁴ Per una ricostruzione ampia delle trasformazioni dell'ordine civico francese e del nesso tra cittadinanza, istituzioni e coscrizione cfr. I. WOŁOCH, *The New Regime: Transformations of the French Civic Order, 1789–1820s*, New York, W.W. Norton, 1994; sul punto si veda anche M. LUCIANI, *Il mondo vuoto. L'ordine sociale nel crepuscolo del soggetto*, Roma-Bari, Laterza, 2026, p. 195.

⁵ D. A. BELL, *The First Total War: Napoleon's Europe and the Birth of Modern Warfare*, Boston, Houghton Mifflin, 2007. In merito al concetto di "guerra totale" si legga anche M. BROERS, "The Concept of 'Total War' in the Revolutionary-Napoleonic Period", *War in History*, 15, 3, 2008.

bilitazione, della disciplina e dell'obbligazione al sacrificio. La storia del dovere di difesa è, sotto questo profilo, anche la storia di una tensione mai definitivamente composta tra libertà e comando, appartenenza e costrizione, autodeterminazione della comunità e pretesa dello Stato di esigere dai suoi membri la disponibilità al sacrificio della loro stessa vita.

Muovendo da queste premesse, ricostruiremo anzitutto il contesto entro cui la guerra diviene elemento costitutivo della statualità moderna, per concentrarci quindi sul caso francese. Altri itinerari concettuali potrebbero essere senza dubbio percorsi. Quello della Roma repubblicana ne costituisce una premessa remota⁶. L'esperienza inglese e quella americana configurano linee di pensiero alternative⁷. Il caso prussiano ne discende quale diretta conseguenza⁸. I nazionalismi ottocenteschi e le loro declinazioni imperialistiche ed espansioniste furono oltremodo influenti sulla successiva configurazione del dovere di difesa. Ma le costituzioni rivoluzionarie francesi non rappresentano solo un antecedente storico di particolare rilievo. Sono forse il luogo teorico e normativo in cui prende forma, con chiarezza paradigmatica, l'idea moderna secondo cui la difesa della patria non costituisce più una mera prerogativa del potere, ma si configura come un dovere del cittadino.

2. Dalla fedeltà personale alla difesa della comunità politica.

Ben prima della Rivoluzione francese erano presenti in Europa forme di obbligo militare. Il punto, tuttavia, non è questo. Ciò che qui rileva non è l'esistenza, in sé, di prestazioni militari dovute, bensì il diverso orizzonte politico e giuridico entro cui esse si collocavano. In altri termini, prima della modernità costituzionale l'obbligo di combattere non si iscriveva ancora, se non in forme embrionali e indirette, entro l'idea di una difesa della patria quale dovere generale del cittadino nei confronti della comunità politica. Esso rinviava piuttosto a rapporti personali di fedeltà, a vincoli di *status*, a doveri connessi alla signoria o all'appartenenza cetuale. Se si vuole si può dire

⁶ Sul nesso strutturale tra cittadinanza e servizio militare nella Roma repubblicana, e sulla concezione del *civis* come *miles* cfr. POLIBIO, *Storie*, Libro VI, 20-22 e 24-26 (a cura di M. Mari, Fondazione Lorenzo Valla / Mondadori, Milano, 1982) e CICERONE, *De officiis*, I, 11, 22-23 (a cura di A. Traina, Fondazione Lorenzo Valla / Mondadori, Milano, 2017), *De re publica*, V, 4-5 (a cura di A. Zorzetti, UTET, Torino, 1998), e *De legibus*, Libro III, 3-8 (a cura di F. Bellino, Rizzoli, Milano, 1995). Per la letteratura secondaria: C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, Editori Riuniti, Roma, 1980, spec. cap. III.

⁷ Sul versante anglosassone, il nesso tra cittadinanza e difesa si articola in chiave libertaria, lungo la linea che dal *Bill of Rights* del 1689 porta al Secondo Emendamento (1787). Per approfondimenti: J.G.A. POCKOCK, *Il momento machiavelliano*, il Mulino, Bologna, 1980, parte III; B. BAILYN, *Le origini ideologiche della Rivoluzione americana*, il Mulino, Bologna 1990; A. HAMILTON, *The Federalist Papers*, nn. 24-29 (Wesleyan UP, 1961). Per ricostruzioni mirate: L.D. CRESS, *Citizens in Arms*, UNC Press, 1982; S. CORNELL, *A Well-Regulated Militia*, Oxford UP, 2006.

⁸ La trasposizione e razionalizzazione prussiana del modello francese culmina nel Wehrgesetz del 3 settembre 1814, che introduce la *allgemeine Wehrpflicht* sulla scia delle riforme di Scharnhorst, Gneisenau e Boyen. Per l'inquadramento: O. HINTZE, *Stato e società*, il Mulino, 1980 (saggi sul «commissario» e l'organizzazione militare); R. KOSELLECK, *La Prussia tra riforma e rivoluzione*, il Mulino, Bologna, 1988, parte II. Per il versante storico-giuridico: P. SCHIERA, *Il laboratorio borghese*, il Mulino, Bologna, 1987. Sul piano teorico: C. VON CLAUSEWITZ, *Della guerra*, Mondadori, Milano 1970, libri I e VIII.

che esso si collocava entro un diverso “immaginario costituzionale”, ovvero entro l’insieme delle rappresentazioni normative del potere e della convivenza collettiva, cioè delle idee ritenute vincolanti intorno al dover essere dell’ordine politico.

Senza alcuna pretesa di completezza si può ricordare che, nel Medioevo l’esercizio della guerra fu a lungo appannaggio di un ceto specifico: quello dei cavalieri, vale a dire di un’*élite* militare professionalizzata, separata dal resto della società e legata da vincoli d’onore, fedeltà e appartenenza che la configuravano come una vera e propria “fratellanza d’armi”. La convocazione alle armi avveniva, in tale contesto, attraverso istituti come l’*arrière-ban*, cui era talora possibile sottrarsi mediante il pagamento di somme sostitutive (*scutagium*), secondo logiche che mostrano bene come il servizio militare fosse iscritto in una struttura gerarchica e patrimoniale. Più a monte, non può escludersi che in alcune esperienze altomedievali sopravvissessero echi di una più antica connessione tra libertà e difesa della comunità: si pensi, per esempio, alla tradizione germanica degli arimanni, nella quale la condizione del libero si accompagnava all’obbligo della prestazione militare. In questa prospettiva, anche il richiamo, nell’Editto di Rotari del 643 d.C., alla coincidenza tra *populus* ed *exercitus* può essere letto come traccia di una forte identificazione tra corpo politico e corpo armato, secondo coordinate che rinviano, almeno in parte, alla più antica tradizione romana del cittadino-soldato.

Nel sistema feudale, però, il dato prevalente restava un altro. Come è stato autorevolmente osservato, i cavalieri occupavano il vertice di una vera e propria “società d’inermi”, definita dalla contrapposizione tra *miles* e *rusticus*⁹. Il compito militare non designava, perciò, una funzione diffusa del corpo politico, ma un privilegio, e insieme un onere, proprio di un ceto destinato al dominio. Alla prestazione bellica si accompagnava infatti il riconoscimento di una superiorità nella gerarchia feudale, la cui contropartita consisteva nell’obbligo di mobilitazione in difesa del signore. Già in questa fase, del resto, il lessico della “difesa” mostrava un’intrinseca ambiguità: esso poteva riferirsi tanto alla protezione della comunità quanto alla tutela di assetti di potere, di diritti signorili o di pretese di natura patrimoniale e dinastica.

Questo modello, radicato in una società strutturalmente segnata dalla centralità del fenomeno bellico, godette a lungo di una forte legittimazione simbolica, oltre che politica, e sopravvisse nel tempo anche come ideale etico, destinato a riflettersi nella persistente fortuna letteraria delle virtù cavalleresche. Sul piano storico, tuttavia, esso entrò relativamente presto in crisi. A determinarne il logoramento concorsero mutamenti economici e sociali, ma anche trasformazioni tecniche e tattiche: la crescente importanza della fanteria, l’impiego dell’arco e della balestra e poi l’introduzione della polvere da sparo, ridussero progressivamente la centralità militare della cavalleria pesante. A ciò si aggiunsero il rafforzamento di apparati cittadini e territoriali, il sorgere di milizie comunali, nonché l’impiego di forze mercenarie, spesso raccolte nelle compagnie di ventura, al servizio di formazioni politiche in via di accentramento.

⁹ F. CARDINI, *Quell’antica festa crudele. Guerra e cultura della guerra dal medioevo alla Rivoluzione francese*, il Mulino, Bologna, 2013, p. 27.

Le esperienze europee non furono tutte le stesse. Per quanto ci riguarda, ci limiteremo a sottolineare che tali processi produssero una progressiva modificazione del modo di fare la guerra e del rapporto tra guerra e potere. Ceti prima marginali vennero coinvolti, in misura crescente, in compiti di difesa sia esterna sia interna, entro apparati armati più stabili e meglio organizzati. Si trattava del riflesso del processo di progressiva oggettivazione e concentrazione del potere politico entro entità statali più strutturate, protese ad avocare a sé il controllo legittimo della forza. Proprio in questo passaggio si manifesta, però, un problema destinato a divenire decisivo: quello dell'obbedienza e della fedeltà. L'allargamento della base del reclutamento non poteva reggersi soltanto sulla costrizione materiale; esso richiedeva anche una rielaborazione simbolica e linguistica del rapporto tra individuo e comunità politica. In questa direzione si muove Machiavelli, con particolare lucidità, soprattutto là dove insiste sulla necessità di milizie proprie e, insieme, sulla costruzione di una virtù civile capace di legare i cittadini alla difesa dell'ordine politico. Anche quando il Principe resta ancora signore dello Stato, egli non può fondare la propria sicurezza su truppe mercenarie o ausiliarie, ma deve armare i sudditi, perché attraverso le armi proprie si rinsalda il vincolo politico tra chi governa e chi è governato. Si delinea così una linea di pensiero che non è ancora quella della nazione moderna, ma neppure quella puramente patrimoniale del dominio signorile: una tradizione di repubblicanesimo civico, nella quale il dovere di difesa si connette non tanto all'appartenenza nazionale, quanto all'autogoverno della comunità, alla partecipazione attiva alla vita politica e alla salvaguardia della sua libertà¹⁰.

Un primo passaggio organizzativo, ancora incerto e per molti aspetti ibrido, si ebbe in Francia verso la fine della guerra dei Cent'anni. Nel 1445 Carlo VII promosse le *compagnies d'ordonnance*, formazioni permanenti che si collocavano a metà strada tra la tradizione cavalleresca e le nuove esigenze di un potere monarchico in via di consolidamento, ormai consapevole di non poter dipendere né in via esclusiva dai legami feudali né interamente dal mercato della forza mercenaria. A questa fase risale uno dei primi tentativi di reclutamento popolare organizzato: la milizia dei *francs-archers*, istituita con l'ordinanza di Montils-lès-Tours del 28 aprile 1448. L'esperimento non ebbe esiti pienamente soddisfacenti, ma resta significativo. Esso prevedeva che in ogni parrocchia fosse scelto un arciere, tenuto ad addestrarsi regolarmente e pronto a essere mobilitato in caso di necessità, in cambio di particolari esenzioni e di un compenso. Pur senza configurare ancora un dovere generale di cittadinanza, tale istituto segnala un primo tentativo di connettere più direttamente la difesa del regno al coinvolgimento di strati più ampi della popolazione.

Il mutamento decisivo maturò tuttavia nei due secoli successivi. I conflitti che insanguinarono l'Europa tra XVI e XVII secolo non possono essere sovrapposti senza residui alle moderne guer-

¹⁰ Sul punto cfr. N. MACHIAVELLI, *Dell'arte della guerra*, ID., *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* in ID., *Tutte le opere*, secondo l'edizione di Mario Martelli (1971), Bompiani, Milano, 2018. Per l'inquadramento di Machiavelli entro la tradizione dell'umanesimo civico e del repubblicanesimo classico cfr. H. BARON, *The Crisis of the Early Italian Renaissance. Civic Humanism and Republican Liberty in an Age of Classicism and Tyranny*, Princeton University Press, Princeton, 1955; J.G.A. Pocock, *Il momento machiavelliano*, cit.; Q. SKINNER, *The Foundations of Modern Political Thought*, vol. I, *The Renaissance*, Cambridge University Press, Cambridge, 1978. In ambito italiano cfr. inoltre M. VIROLI, *Per amore della patria. Patriotismo e nazionalismo nella storia*, Laterza, Roma-Bari, 1995, e ID., *Dalla politica alla ragion di Stato. La scienza del governo tra XIII e XVII secolo*, Donzelli, Roma, 1994.

re di massa. E tuttavia mostrarono già forme di mobilitazione più estese e una capacità di penetrazione sociale molto più ampia rispetto alla guerra feudale e dinastica tradizionale. Basti pensare alle guerre di religione, alla guerra civile inglese, alla Fronda alla guerra dei Trent'anni. Certo, il nerbo degli eserciti restava ancora costituito in larga misura da mercenari, soldati di mestiere o uomini spinti alla guerra dalla necessità; né si può dire che il popolo fosse già chiamato alla difesa della patria nel senso moderno dell'espressione. Eppure, entro questi conflitti, cominciarono a emergere forme di coinvolgimento simbolico e collettivo sconosciute alle precedenti guerre signorili. Elementi religiosi, confessionali, territoriali e, a livello embrionale, nazionali contribuirono ad ampliare la partecipazione e a trasformare il significato politico del combattere¹¹.

Conclusasi questa fase, che trovò riflesso teorico anche nel pensiero hobbesiano sullo stato di natura e sulla necessità del potere sovrano, si aprì, a partire dalla pace di Westfalia del 1648, una stagione diversa. Nei conflitti tra Stati si affermò, almeno tendenzialmente, una maggiore ritualizzazione della guerra, accompagnata da una relativa limitazione della violenza e da una crescente professionalizzazione degli eserciti. Su questa evoluzione pesò una cultura bellica ancora fortemente aristocratica, erede, in forme mutate, dell'antico *ethos* cavalleresco, secondo cui la guerra, pur ritenuta ineliminabile, doveva essere contenuta entro regole, forme e limiti, piuttosto che giustificata¹². In tale contesto, le guerre continuarono a essere combattute prevalentemente per fini dinastici, patrimoniali o di equilibrio tra potenze. La storiografia ha talora insistito, forse con qualche eccesso, sul carattere quasi teatrale di questi conflitti, evocando la formula delle *guerres en dentelles*¹³. Le stesse tattiche militari riflettevano questo spirito. Gli eserciti si muovevano in massa, con manovre lunghe, lente e sofisticate, che rendevano difficile e molto raro lo scontro in campo aperto con il nemico. I costi umani erano spesso bassi, pure se non mancavano episodi sanguinosi. Tanto che per tutto il corso del secolo che precedette la Rivoluzione francese le guerre assunsero i tratti di conflitti "a bassa intensità". Ma, al di là di ciò, il dato rilevante è un altro: la guerra del Settecento, pur largamente affidata a eserciti permanenti e disciplinati, non aveva ancora tra-

¹¹ Le armate francesi erano formate prima della Rivoluzione in parte mediante arruolamento volontario e forzoso (*recolage*), in parte mediante sorteggio per le milizie provinciali (*Ordonnance de la Milice 1688*), in parte erano costituite da reggimenti stranieri di varia provenienza (italiani, svizzeri, irlandesi e scozzesi), come avveniva anche in molti altri paesi. A questi si aggiungeva la *Maison du Roi* composta da nobili e reggimenti d'élite. Ancora nel 1781 fu promulgato l'editto dei quattro quarti che riservava ai nobili il diritto di entrare nell'esercito in qualità di ufficiali. Cfr. F. FURET, D. RICHET, *La Rivoluzione francese*, Laterza, Bari-Roma, 2020, p. 28.

¹² In chiave retrospettiva e dichiaratamente interpretativa, questa stagione è stata letta da Carl Schmitt come l'epoca dello *Ius Publicum Europaeum*, entro la quale la guerra tra Stati restava ancora incanalata entro forme giuridiche e politiche determinate; sul punto cfr. C. SCHMITT, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello "ius publicum europaeum"*, Adelphi, Milano, 1991. In tale costellazione teorica un posto di rilievo spetta anche a E. de Vattel. Il suo *Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains* costituisce uno dei testi classici del diritto delle genti settecentesco ed è stato ampiamente discusso anche nella successiva riflessione sullo *Ius Publicum Europaeum*. Possiamo ricordare come Vattel dedichi in proporzione ben poco spazio alla questione delle ragioni della guerra (*ius ad bellum*) per soffermarsi piuttosto sulle regole e i suoi limiti delle guerre tra stati (*ius in bello*).

¹³ La formula *guerres en dentelles*, attribuita allo scrittore Georges d'Esparbès, è divenuta proverbiale per evocare il carattere ritualizzato dei conflitti dinastici settecenteschi, in opposizione alla guerra totale d'età rivoluzionaria. Sulla sua matrice teorica cfr. C. SCHMITT, *Il nomos della terra*, cit., parte III, cap. 2; per il ridimensionamento storiografico dell'immagine cfr. CH. DUFFY, *The Military Experience in the Age of Reason*, Routledge, London, 1987, e J. BLACK, *European Warfare, 1660-1815*, UCL Press, London, 1994.

sformato in via generale i sudditi in cittadini-soldati. Proprio in questo scarto tra obbligo militare e dovere politico di difesa si colloca una trasformazione ulteriore, che matura nel secolo dei Lumi. Se, da un lato, si cominciò per la prima volta a coltivare in forma relativamente sistematica l'aspettativa di un progressivo superamento della guerra, dall'altro presero anche a circolare idee destinate a incrinare quella stessa prospettiva di pacificazione universale.

Sulla maturazione di queste ultime pesò in modo decisivo la nuova centralità dell'idea di nazione, divenuta categoria fondamentale del discorso politico, in quanto capace di ridefinire il rapporto tra cittadino e Stato entro coordinate nuove, prevalentemente laiche, sebbene non del tutto secolarizzate¹⁴. Nel XVIII secolo l'immagine dell'uomo che combatte per la propria patria — intesa non solo come luogo della solidarietà tra cittadini, ma anche come soggettività storica capace di esprimere un'idea dell'interesse comune — entrò così a far parte di un patrimonio sempre più diffuso di convinzioni politiche. La questione che ne derivava era, però, tutt'altro che semplice: come armonizzare questo nuovo dovere civico di difesa con l'esistenza di apparati armati stabili, gerarchici e professionalizzati, chiamati a proteggere lo Stato tanto dai nemici esterni quanto da quelli interni?

Rousseau colse con particolare nettezza il carattere problematico di tale rapporto. Le «troupes réglées» erano da lui condannate come «*peste et dépopulation de l'Europe*», utili soltanto ad aggredire i vicini o a tenere in soggezione i cittadini; al contrario, i veri difensori di uno Stato libero dovevano essere i suoi stessi membri: «*Tout citoyen doit être soldat par devoir, nul ne doit l'être par métier*», giacché «*l'on défend toujours mieux son propre bien que celui d'autrui*»¹⁵. In questa formulazione si rende visibile un passaggio teorico di primaria importanza: la difesa non è più pensata come funzione affidata a corpi separati dalla comunità, ma è ricondotta alla sfera dell'appartenenza politica. L'idea che il cittadino debba difendere ciò che gli appartiene in quanto parte del corpo collettivo prefigura già, pur senza ancora formularlo compiutamente, il successivo nesso tra cittadinanza, patria e obbligo militare.

La medesima questione fu affrontata, da un punto di vista pratico, anche sul terreno più propriamente militare e organizzativo. Jacques-Antoine-Hippolyte de Guibert, generale delle armate del re di Francia e teorico militare, nel suo *Essai général de tactique*, apparso nel 1772, colse con lucidità le implicazioni istituzionali della nuova idea di patria. Sin dalla dedica — «*À ma patrie*» — emerge il quadro concettuale entro cui il discorso si muove. Ispirandosi all'ideale romano della *res publica*, Guibert sosteneva che il governo doveva essere affidato a un sovrano in grado di operare non nel suo interesse, ma in quello del popolo, secondo i valori di *liberté, sûreté e protection*¹⁶. Solo a questa condizione, osservava, i cittadini sarebbero stati realmente «*intéressés à la défense de cette pro-*

¹⁴ M. BARBERIS, *L'ombra dello Stato. Sieyès e le origini rivoluzionarie dell'idea di nazione*, in *Il Politico*, vol. 56, no. 3, 1991, pp. 509-531.

¹⁵ J.J. ROUSSEAU, *Considerazioni sul governo di Polonia e sulla sua progettata riforma*, in ID., *Scritti politici*, a cura di P. Alatri, UTET, Torino, 1970, vol. II, cap. XII («Sistema militare»).

¹⁶ J. DE GUIBERT, *Essai général de tactique, précédé d'un Discours sur l'état actuel de la politique* (Éd. 1772): *Militaire En Europe, Avec Le Plan d'Un Ouvrage Intitulé La France Politique Et Militaire*, Libraires Associés, Londres, 1772, p. XXI.

*spérîté*¹⁷, senza costituire una minaccia per l'ordine politico. Le nazioni avrebbero quindi teso ad essere pacifiche e a favorire il libero scambio come «*le branches d'une même famille*». La difesa cessava di apparire come mera tecnica del comando ed era pensata come funzione radicata nella felicità pubblica e nella convergenza tra interesse del governo e interesse della nazione. Di qui anche l'aspettativa – nella quale è già racchiuso, *in nuce*, un motivo destinato a conoscere larga fortuna nelle pagine di Kant – che Guibert esprimeva affermando che: «*C'est de la félicité publique que naîtra la paix universelle*»¹⁸.

Ma è proprio il contrasto fra questo ideale e la realtà europea del tempo a rendere Guibert particolarmente significativo. Nella maggior parte dei paesi, egli osservava, gli interessi del popolo e quelli del governo restavano disgiunti. I cittadini non erano soldati, e le guerre continuavano a essere combattute per le ambizioni del sovrano, benché finanziate dalle imposte gravanti sulla popolazione¹⁹. La questione militare si rivelava, perciò, inseparabile da una questione di legittimazione politica: finché l'esercito fosse rimasto corpo separato e la guerra affare del principe, non sarebbe stato possibile fondare la difesa su un'autentica partecipazione della nazione.

L'idea di una difesa che muovesse dal basso, fondata sugli interessi del popolo garantiti dallo Stato, doveva ormai appartenere a un senso comune in via di consolidamento fra le forze sociali emergenti. I suoi echi si colgono distintamente anche nella riflessione di Emmanuel Sieyès, dove il Terzo Stato è ormai pensato come soggetto coincidente con la nazione stessa. L'implicazione, sul piano organizzativo, era di grande portata: come già mostrava, in forme diverse, l'esperienza americana, la volontà del cittadino doveva costituire il fondamento di una forza armata capace di garantire la sicurezza della nazione contro i nemici esterni e interni e, insieme, di difendere il nuovo ordine politico. Non si trattava ancora, almeno in questa fase, di un esercito permanente integralmente fuso con la società, ma neppure di riproporre il modello delle truppe di mestiere separate dal corpo civico. Ciò che si veniva delineando era piuttosto un nuovo principio di legittimazione della difesa armata: non più la fedeltà personale al sovrano, ma l'appartenenza alla nazione.

3. Le forme costituzionali del dovere di difesa dopo il 1789

Nonostante le profonde trasformazioni intervenute nel reclutamento e nella composizione degli eserciti europei, alla vigilia della Rivoluzione francese non esisteva ancora una distinzione netta tra sfera civile e sfera militare nei termini in cui essa si è affermata nella contemporaneità. La vita militare era assai meno separata dalla vita ordinaria di quanto sarebbe avvenuto in seguito: le campagne si svolgevano in tempi determinati, i ritmi dell'esperienza bellica restavano intermittenti e la carriera delle armi era ancora largamente intrecciata con la nascita, il censo e le relazioni

¹⁷ *Ivi*, p. XXII.

¹⁸ *Ivi*, p. XXIII.

¹⁹ *Ivi*, Seconde partie, p. 92.

sociali. Solo più tardi si sarebbe consolidato un modello di professionalizzazione fondato su una gerarchia interna relativamente autonoma, regolata da criteri impersonali di disciplina, carriera e merito. Nel tardo Settecento, il servizio militare si collocava ancora in una zona di confine, nella quale l'ordine sociale, la fedeltà politica e la funzione armata non risultavano pienamente separati.

Fu proprio entro questo contesto che il problema della guerra di difesa assunse una centralità nuova. La guerra, in quanto strumento di conquista o di espansione, appariva sempre meno compatibile con le idee dei Lumi; essa poteva trovare giustificazione, ormai, solo come guerra per la sicurezza della nazione, per la difesa della sua libertà e del nuovo ordine politico. Questa rinuncia alla guerra offensiva trovò una formulazione nel *Décret de Déclaration de paix au monde* del 22 maggio 1790, con cui l'Assemblea costituente prese le distanze dalla guerra di conquista. Si trattava di un passaggio di grande rilievo, perché segnava il tentativo di sottoporre anche la questione bellica alla logica della legittimazione costituzionale²⁰. Proprio per questo, il nodo che l'Assemblea costituente fu chiamata ad affrontare era particolarmente delicato: se la sovranità risiedeva nella nazione, in quale misura si poteva ancora delegare al re il diritto di pace e di guerra?

Fin dall'estate del 1789, del resto, l'idea della difesa ispirò, su impulso di Mirabeau, la costituzione della *Garde nationale*, affidata al comando di La Fayette²¹. Essa rappresentò uno dei primi tentativi di tradurre istituzionalmente il nuovo nesso tra popolo, patria e forza armata. Alla Guardia nazionale fu affidato il compito di concorrere alla difesa dell'ordine pubblico e di affiancare l'esercito regolare²²; ma il suo significato andava ben oltre il piano funzionale. Sottratta alle gerarchie militari tradizionali e posta in rapporto diretto con i comuni, essa appariva come il simbolo di una rivoluzione che si armava per difendere sé stessa. La legge del 1791, che imponeva ai cittadini attivi e ai loro figli che avessero compiuto i 18 anni l'iscrizione nei suoi ruoli, confermò questa impostazione: gli iscritti conservavano armi e uniforme per essere chiamati al servizio in caso di necessità. Non si trattava, tuttavia, di una forza armata destinata a sostituire l'esercito regolare. Piuttosto, essa configurava un modello ibrido, nel quale il cittadino armato veniva chiamato a partecipare alla forza pubblica senza che ciò comportasse ancora il superamento dell'apparato militare stabile.

Proprio qui emergeva la tensione destinata a segnare l'intera esperienza rivoluzionaria. Da un lato, la Guardia nazionale costituiva un modello organizzativo nuovo, fondato, in ultima istanza, sul legame emotivo e politico con la patria. Dall'altro, essa appariva inadeguata a soddisfare in modo continuativo le esigenze del potere statale e, più ancora, a far fronte a conflitti che richie-

²⁰ N. SEEBOLD, «*La paix: regard constitutionnel*» in *La paix - La réputation*, édité par Jérôme Julien et Etienne Richer, Presses de l'Université Toulouse Capitole, Toulouse, 2025.

²¹ «*It was happiness in the midst of popular effervescence, when ancient institutions were destroyed, and no other barrier had yet been formed; it was, I say, a great happiness, that such unbounded confidence was placed in men who, like Bailly, Lafayette, the electors, the representatives of the corporation and of national guard of Paris, constantly viewed with horror acts of violence, to which they even opposed all their influence and power. Their objection to every species of disorder was so great, that national guard and its chief were not more known during those first three years for their devotion to the cause of liberty, than for their zeal in combating anarchy, in protecting persons and property without regard to party, and in maintaining legal orders*». Cfr. *Memoirs, correspondence and manuscripts of General Lafayette. Published by his family*, vol. II, Saunders and Otley, London, 1837, p. 254.

²² Lafayette nel 1791 non esitò a servirsene contro i repubblicani durante il massacro del Campo di Marte.

devano disciplina, addestramento e continuità di comando. Il precedente storico più noto di un esercito sorto dal basso, il *New Model Army* di Oliver Cromwell, offriva del resto un esempio ambivalente: esso aveva mostrato la forza di un corpo armato animato da convinzioni politiche e religiose, ma anche il rischio che tale forza si trasformasse in un potere autonomo e potenzialmente eversivo nei confronti dell'ordine costituito²³.

Andava dunque affermato, con chiarezza, che l'esercito, pur rinnovato dagli ideali rivoluzionari e dall'entusiasmo patriottico, dovesse restare saldamente sottoposto alla legge e al potere costituito. Non è casuale che un decreto del 6-12 dicembre 1790 enunciasse in forma così netta il principio per cui «*la force armée est essentiellement obéissante*» e che «*nul corps armé ne peut délibérer*»²⁴. La minaccia di un contropotere fondato sul soldato patriota veniva così neutralizzata. Il cittadino armato poteva essere ammesso entro il nuovo ordine, ma soltanto a condizione di non trasformarsi in soggetto politico autonomo.

La difficoltà non riguardava soltanto il rapporto tra milizia e autorità costituita. Investiva anche la questione, più generale, della praticabilità di una difesa affidata al solo sentimento patriottico. In *De la force publique* del 1790, Guibert, che pure aveva inizialmente criticato le guerre limitate del passato – ne rivalutava alcuni aspetti proprio alla luce dei rischi connessi alla militarizzazione della nazione. Quando si tratta di difendere i propri campi, la propria casa, la propria famiglia, egli osservava, ogni uomo può diventare combattente. Ma in un grande Stato è assai più difficile persuadere tutti gli abitanti che l'intero territorio debba apparire loro egualmente comune e caro²⁵. Da qui il dubbio sulla piena praticabilità di un'*armée citoyenne*: per un servizio prolungato occorrevano uomini giovani, robusti, disposti a staccarsi dai propri affetti e dalle proprie occupazioni, cioè in grado di assumere la guerra come funzione specifica e durevole²⁶. Guibert, in altri termini, coglieva la necessità di un esercito professionale distinto dal resto del popolo, ma, al tempo stesso, era consapevole del pericolo che un simile corpo separato potesse rappresentare. Per questa ragione immaginava, accanto all'esercito di professione, una forza di *citoyens-soldats*, temporaneamente chiamati alle armi e capaci di controbilanciare il peso del re e dell'apparato militare: una *force dedans*, una milizia nazionale, destinata a difendere in casi straordinari la libertà pubblica²⁷.

Nella sua riflessione si coglie con particolare evidenza l'ambivalenza del momento rivoluzionario. Da una parte, la patria esigeva difensori e la nazione tendeva a presentarsi come il vero soggetto della guerra; dall'altra, la mobilitazione generale del popolo appariva gravida di conseguenze

²³ Sul ruolo giocato dall'esercito nella costruzione di un diverso immaginario della sovranità rinvio a A. MASTROPAOLO, *Il popolo che volle farsi re. Teoria e pratica della costituzione nella rivoluzione inglese*, Jovene, Napoli, 2009. Inoltre, ricordiamo che il *Bill of rights* del 1689 introdusse un divieto nei confronti del re di mantenere un esercito fisso in tempo di pace senza il consenso del Parlamento e che questo principio fu ripreso in diverse carte costituzionali americane.

²⁴ J. B. DUVERGIER, *Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d'état, (De 1788 à 1836 inclusivement, par ordre chronologique), publiée sur les éditions officielles, Continué depuis 1836, et formant un volume chaque année*, T. 2, Paris, 1824-1876, p. 94.

²⁵ J. DE GUIBERT, *De la force publique considérée dans tous ses rapports*, Editor de l'Imprimerie de Didot l'aîné, Paris, 1790, p. 116.

²⁶ *Ivi*, p. 11.

²⁷ *Ivi*, p. 85.

distruttive. Proprio Guibert si mostrava quasi profetico quando avvertiva che, nel momento in cui le nazioni avessero preso parte alla guerra, tutto sarebbe mutato: gli abitanti di un paese, divenuti soldati, sarebbero stati trattati come nemici; la distinzione fra combattenti e popolazione si sarebbe assottigliata; la violenza avrebbe investito più direttamente i territori e i civili²⁸. In questa intuizione si annuncia già in forma embrionale, il rovesciamento del modello settecentesco della guerra limitata.

Il destino dell'esercito francese appariva, intanto, incerto. La minaccia di una guerra di restaurazione si faceva sempre più concreta, mentre la vecchia struttura militare si andava dissolvendo sotto la spinta iconoclasta della Rivoluzione. I reggimenti stranieri furono progressivamente allontanati; il sistema del sorteggio venne abbandonato²⁹; gli ufficiali della *noblesse d'épée* presero spesso la via dell'esilio, mentre quelli rimasti furono esposti a sospetti, accuse e persecuzioni che si sarebbero aggravate durante il Terrore. Non mancavano, certo, elementi di rinnovamento. Il ricambio generazionale favorì l'ascesa di giovani ufficiali subalterni, spesso provenienti dalla piccola nobiltà di provincia e animati da entusiasmo rivoluzionario. Tra il 1791 e il 1792 un numero consistente di volontari affluì nell'esercito, inducendo molti a credere che il fervore patriottico potesse supplire alle carenze organizzative³⁰. La prova della guerra mostrò però i limiti di questo assetto. L'indisciplina, il disordine e l'inefficienza segnarono le prime esperienze sul campo di un esercito solo parzialmente rigenerato, e la stessa vittoria di Valmy, il 20 settembre 1792, non bastò a sciogliere definitivamente tali contraddizioni³¹.

Tutto ciò avveniva mentre la Costituzione del 1791 tentava di dare forma giuridica a questo equilibrio instabile fra vecchio e nuovo. Da un lato, essa, pur accogliendo il principio della separazione dei poteri, conservava al re una posizione centrale, quale capo supremo dell'amministrazione generale, dell'esercito di terra e della marina, oltre che garante della sicurezza esterna del regno. L'art. 1 stabiliva perciò che:

Il potere esecutivo supremo risiede esclusivamente nelle mani del re. – Il re è il capo supremo dell'amministrazione generale del regno; la cura di vigilare al mantenimento dell'ordine e della tranquillità pubblica gli è affidata. – Il re è il capo supremo dell'esercito di terra e dell'armata navale. – Al re è delegata la cura di vigilare sulla sicurezza esterna del regno, di mantenerne i diritti e i possessi³².

Dal lato opposto, la costituzione sottoponeva la forza pubblica ad una espressa disciplina costituzionale, volta a impedirne sia l'autonomia sia l'uso arbitrario. Il Titolo IV, dedicato appunto

²⁸ «*Mais quand les nations elles-mêmes prendront part à la guerre, tout changera de face; les habitants d'un pays devenant soldats, on les traitera comme ennemis; la crainte de les avoir contre soi, l'inquiétude de les laisser derrière soi les fera détruire; tout au moins cherchera-t-on à les contenir et à les intimider par des ravages et des désolations. Rappelez-vous dans l'histoire la barbarie des anciennes guerres, de ces guerres, où le fanatisme et l'esprit de parti ont armé les peuples; voilà ce que vous allez faire renaître*». Cfr. *Ivi*, pp. 118-119.

²⁹ *Supra* nota 6.

³⁰ L'entrata in guerra della Prussia a fianco dell'Austria spinse l'11 luglio 1792 l'Assemblea legislativa a dichiarare la patria in pericolo, per superare il veto regale, e a chiamare a raccolta volontari per combattere i nemici della Francia.

³¹ Nel 1792 fu composta la Marsigliese che nacque come l'inno dei volontari rivoluzionari.

³² <http://dircost.di.unito.it/cs/docs/francia179.htm>.

alla *force publique*, stabiliva che essa fosse istituita «per difendere lo Stato contro i nemici esterni e assicurare all'interno il mantenimento dell'ordine e l'esecuzione delle leggi» (art. 1). Di essa facevano parte l'esercito di terra e di mare, le truppe specificamente destinate al servizio interno, affiancate e, «sussidiariamente dai cittadini attivi e dai loro figli in istato di portare le armi, iscritti sul ruolo della guardia nazionale» (art. 2).

Proprio con riguardo a quest'ultima, la Costituzione del 1791 offre un passaggio particolarmente significativo. La Guardia nazionale non era «né un corpo militare né un'istituzione nello Stato», ma era costituita dai «cittadini stessi chiamati al servizio della forza pubblica» (art. 3). In questa formula si coglie il nucleo della novità rivoluzionaria: il cittadino può essere investito di una funzione armata senza cessare, per ciò stesso, di appartenere al corpo civile. Ma proprio per questa ragione la Costituzione si preoccupava di disciplinarne rigorosamente l'organizzazione. Si vietava ogni spontaneismo nella sua formazione; ma si stabiliva invece che essa dovesse agire solo «in virtù di una richiesta o di una autorizzazione legale» (art. 4); se ne uniformavano disciplina e divisa in tutto il regno; se ne limitava la gerarchia al solo tempo del servizio (art. 5); si prescriveva la temporaneità degli ufficiali eletti e si impediva la concentrazione di comandi troppo estesi in capo al medesimo soggetto (art. 6). L'intento era evidente: impedire che la milizia civica, simbolo della sovranità nazionale in armi, si trasformasse in una forza politicamente autonoma.

Il timore nei confronti di qualunque contropotere armato emerge però anche nelle disposizioni successive. Tutte le componenti della forza pubblica agiscono sotto gli ordini del re quando impiegate per la sicurezza esterna dello Stato (art. 7). All'interno non possono intervenire se non in forza di una richiesta legale (art. 8). I suoi agenti non possono entrare «nella casa di un cittadino, se non per l'esecuzione di mandati di polizia e di giustizia o nei casi formalmente previsti dalla legge» (art. 9). L'impiego della forza pubblica da parte dei funzionari civili è anch'esso sottoposto a condizioni determinate (art. 10). In caso di disordini, spetta al re impartire gli ordini necessari sotto la responsabilità dei ministri, con obbligo di informare il Corpo legislativo o di convocarlo (art. 11). Il principio generale viene infine ribadito in forma categorica: «La forza pubblica è essenzialmente obbediente; nessun corpo armato può deliberare» (art. 12). Allo stesso tempo, il suo carattere separato è confermato in questi termini: «L'armata di terra e di mare, e le truppe destinate alla sicurezza interna, sono soggette a leggi particolari, sia per il mantenimento della disciplina, sia per la forma dei giudizi e la natura delle pene in materia di delitti militari» (art. 13).

La Costituzione del 1791 mostra così, con particolare evidenza, il punto di equilibrio – insieme precario e innovativo – cui era giunta la prima fase della Rivoluzione. Il popolo armato entrava nell'orizzonte costituzionale, ma soltanto entro forme organizzative rigidamente disciplinate³³. La difesa della nazione acquistava un fondamento politico nuovo, ma non poteva ancora prescindere dall'esistenza di un apparato stabile e gerarchico. La sovranità nazionale cominciava a riflettersi nella configurazione della forza pubblica, ma la paura della guerra civile e del contropotere milita-

³³ Per una lettura costituzionalistica del nesso tra difesa, forza pubblica, sicurezza e subordinazione dell'apparato militare all'ordinamento cfr. A. BARONE, *La difesa nazionale nella Costituzione*, cit.; R. BALDUZZI, *Principio di legalità e spirito democratico nell'ordinamento delle forze armate*, Milano, Giuffrè, 1988.

re imponeva di contenere il cittadino-soldato entro il primato della legge. In questo senso, il 1791 non rappresenta ancora il compimento del dovere rivoluzionario di difesa, ma piuttosto il primo tentativo di dargli una forma costituzionale.

4. Dalla mobilitazione patriottica al dovere di obbedienza.

Dopo il 1791 non venne meno il richiamo all'entusiasmo rivoluzionario, ma fu sempre più affiancato, e in larga misura subordinato, a un principio ritenuto più solido e durevole: l'obbedienza del cittadino, il suo senso del dovere nei confronti del governo legittimo e della comunità politica³⁴. Si tratta di un passaggio che merita di essere messo in piena luce, poiché lascia emergere un tratto nel rapporto tra Stato e forza pubblica destinato a ripresentarsi anche oltre la stagione rivoluzionaria. La Rivoluzione non eliminò il ruolo centrale dello Stato quale soggetto di imputazione della decisione politica e della direzione della forza pubblica, benché tale ruolo fosse ormai riletto attraverso il principio della rappresentanza nazionale. Continuava a spettare allo Stato la decisione su come disporre dell'esercito al fine di garantirne la sopravvivenza nel tempo. Sul cittadino gravava, di conseguenza, un dovere di obbedienza e di servizio, teoricamente giustificato dal fatto che lo Stato agiva nel suo interesse. In quanto buon cittadino, egli era così chiamato a trasformarsi in soldato disciplinato. Si usa qui, naturalmente, il termine "Stato" in senso analitico, come particolare forma storica di organizzazione e di esercizio del dominio, prescindendo dal rapporto simbolico e legittimante che lega governanti e governati³⁵.

L'esecuzione di Luigi XVI e la decisione della Convenzione di trasformare il conflitto in guerra di difesa e di espansione della Rivoluzione³⁶ costituirono lo snodo attorno al quale ruotò la successiva evoluzione dell'esercito rivoluzionario in una forza armata moderna³⁷. Motore istitu-

³⁴ Cfr. P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 2. L'età delle Rivoluzioni (1789-1848)*, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 45.

³⁵ Nella prospettiva che tenga conto anche del rapporto tra governanti e governati è chiaro che i soldati nel nuovo contesto non fanno più guerre per soddisfare i desideri del monarca, ma sono uno strumento al servizio della nazione.

³⁶ C. NICOLET, *L'idée républicaine en France, 1789-1924, Essai d'histoire critique*, Gallimard, Paris, 1982, p. 112.

³⁷ Merita particolare attenzione il testo della costituzione montagnarda del 24 giugno 1793 come anche il successivo decreto del 10 ottobre 1793 che stabilì che il governo doveva essere «rivoluzionario sino alla pace». In particolare, qui si individua nel popolo la forza armata dello Stato: «Art. 107 – La forza generale della Repubblica è composta dal popolo intero»; «Art. 109 – Tutti i Francesi sono soldati, essi sono tutti esercitati a maneggiare le armi». Si stabilisce comunque che debba esistere un esercito permanente: «Art. 108 – La Repubblica mantiene a sue spese, anche in tempo di pace, una forza armata di terra e di mare». Si ipotizza la possibilità di un suo impiego verso l'esterno sotto la guida del Consiglio esecutivo (*Il re non c'è più!*), ma anche di un ricorso ad esso verso l'interno per mantenere l'ordine interno: «Art. 112 – La forza pubblica impiegata per mantenere l'ordine e la pace all'interno agisce solo in seguito a richiesta scritta delle autorità costituite». Se ne afferma il suo carattere non politico ma di corpo al servizio dello Stato: «Art. 114 – Nessun corpo armato può deliberare». A livello di principi invece nella dichiarazione di diritti si riconosce il diritto di resistenza: «Art. 35 – Quando il governo viola i diritti del popolo, l'insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte del popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri». Cfr. <http://dircost.di.unito.it/cs/docs/francia180.htm>.

zionale di questo processo fu il Comitato di salute pubblica, organo eccezionale istituito nell'aprile del 1793 proprio per far fronte alle difficoltà che l'esercito si era trovato ad affrontare e per difendere la Rivoluzione tanto dai nemici esterni quanto da quelli interni³⁸. All'interno del Comitato, a partire dall'estate del 1793, fu in particolare il matematico e fisico Lazare Carnot ad assumere, nonostante gli attriti con Robespierre, il compito di riorganizzare le armate rivoluzionarie in vista delle operazioni belliche. A tal fine egli prese il controllo della macchina militare e si avvalse della collaborazione di un gruppo di ufficiali formati prima della Rivoluzione³⁹. Il successo di questa azione gli valse, non a caso, l'appellativo di *Organisateur de la victoire*⁴⁰.

Per porre rimedio alle carenze dell'esercito, tanto sul piano umano quanto su quello organizzativo, quali emergevano già nel gennaio del 1793 dal rapporto redatto da Edmond Dubois-Crancé, la Convenzione dispose la leva di tutti i celibi e i vedovi senza figli tra i diciotto e i quarant'anni, sino al raggiungimento della quota di 300.000 uomini⁴¹. Non si trattava ancora di un servizio militare obbligatorio, pienamente ispirato al principio di uguaglianza. Si continuava, almeno in linea di principio, a immaginare un esercito di volontari, cioè di cittadini pronti a immolarsi per la patria. Il decreto prevedeva tuttavia che, ove il numero richiesto non fosse stato raggiunto spontaneamente, esso venisse completato secondo criteri stabiliti a livello locale. In molti casi fu recuperato il vecchio metodo del sorteggio. Il provvedimento non fu accolto favorevolmente. Suscitò malumori soprattutto nelle zone lontane da Parigi, aggravati dal fatto che sostituzioni ed esenzioni continuavano a essere ammesse, secondo logiche non del tutto dissimili da quelle del passato⁴².

Nel decreto dell'ottobre 1793, che instaurava un vero e proprio governo d'emergenza e sospendeva la validità dell'atto costituzionale, si va ancora oltre nell'impiego interno dell'esercito con finalità repressive: «Art. 12 – La direzione e l'impiego dell'esercito rivoluzionario saranno incessantemente regolati, in modo da reprimere i controrivoluzionari. Il Comitato di Salute pubblica ne presenterà il piano. Art. 13 – Il Consiglio invierà guarnigioni nelle città ove saranno sorti dei movimenti controrivoluzionari. Le guarnigioni saranno pagate e mantenute dai ricchi di quelle città, fino alla pace». Cfr. A. SARTTA, *Costituenti e costituzioni della Francia moderna*, Einaudi, Torino, 1952, pp. 116-117.

³⁸ Preceduto dal *Comitato di difesa generale* poi divenuto *Commissione di salute pubblica*. Accanto ad esso si collocava pure il *Comitato di sicurezza generale* che a sua volta era stato preceduto dal *Comitato di sorveglianza dell'assemblea generale*. I due comitati assunsero progressivamente il controllo del potere politico in Francia.

³⁹ Nel periodo della Convenzione, l'elenco dei ministeri del *Conseil exécutif provisoire* (Affari Esteri, Guerra, Giustizia, Interno, Contribuzioni pubbliche, Marina) segna un punto di svolta: la Guerra figura tra i sei dicasteri fondativi, a riprova della sua istituzionalizzazione come funzione permanente dello Stato. La separazione tra Guerra e Marina (con quest'ultima competente anche sulle colonie) riflette una specializzazione funzionale che, superando il modello dell'*Ancien Régime* (in cui la guerra era spesso un'attività episodica, legata a campagne specifiche o a esigenze dinastiche), prosegue e razionalizza la tradizione amministrativa inaugurata da Richelieu. La guerra cessa così di essere un evento occasionale per diventare un'attività statale stabilmente organizzata, con una struttura burocratica e risorse dedicate.

⁴⁰ A. PICAUD, *Carnot, l'organisateur de la victoire (1885)*, Hachette Livre BNF, Paris, 2018.

⁴¹ Il rapporto si inserisce nel più ampio dibattito che, tra il gennaio e il febbraio del 1793, condusse al decreto del 24 febbraio sulla *levée* dei 300.000 uomini. Sull'opera militare di Dubois-Crancé e sul contesto delle riforme del 1793 resta fondamentale J.P. BERTAUD, *La rivoluzione armata. I soldati cittadini e la Rivoluzione francese*, Rizzoli, Milano, 1989, spec. parte II, capp. 4-5. Per un confronto con l'Inghilterra, S.F. SCOTT, *The Response of the Royal Army to the French Revolution. The Role and Development of the Line Army, 1787-1793*, Clarendon Press, Oxford, 1978.

⁴² A. CREPIN, *Défendre la France. Les Français, la guerre et le service militaire, de la guerre de Sept Ans à Verdun*, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2005, p. 109-124.

Le reazioni non tardarono a manifestarsi⁴³: in diverse aree del paese scoppiarono disordini, per lo più rapidamente sedati. Diversa fu la situazione in Vandea, dove il conflitto assunse i tratti di una terribile guerra civile⁴⁴. Per la prima volta la forza dello Stato rivoluzionario fu impiegata in modo massiccio contro cittadini che non si riconoscevano nel nuovo ordine politico. Da questo punto di vista, la nuova legalità rivoluzionaria non aveva ancora dissolto del tutto le pratiche di coercizione percepite come estranee alla promessa emancipatrice del 1789⁴⁵.

Contemporaneamente, per superare le debolezze strutturali e contingenti della vecchia organizzazione militare, fu disposta l'“amalgama” tra i nuovi volontari patrioti, vestiti di blu, e i vecchi soldati di professione ancora in servizio, vestiti di bianco⁴⁶. L'effetto perseguito era duplice: trasmettere ai volontari la disciplina delle truppe regolari e, al tempo stesso, impregnare l'esercito tradizionale del nuovo *ethos* patriottico. In questo modo, le nuove élites alla guida dello Stato poterono rinnovare profondamente l'esercito per servirsene tanto all'interno quanto al di fuori dei confini nazionali. Furono riviste anche le tattiche militari, sino ad allora ancora debitrice del Regolamento del 1791, pensato per un esercito di professionisti. Si iniziarono a adottare, sulla scorta di riflessioni già diffuse tra i teorici contemporanei, tecniche e manovre che richiedevano un addestramento meno sofisticato e facevano invece appello, in misura maggiore, alla passione rivoluzionaria opportunamente coltivata. Si affermarono inoltre tattiche più elastiche e offensive, meno dipendenti dall'addestramento raffinato proprio dell'esercito di linea e più adatte a valorizzare la massa dei combattenti. In tale quadro si colloca l'uso della cosiddetta “tattica dell'orda”, già sperimentata da La Fayette durante la guerra d'indipendenza americana, fondata sulla combinazione tra l'azione di nuclei più preparati e l'avanzata di masse numerose, non sempre pienamente addestrate o equipaggiate⁴⁷.

Il 23 agosto 1793 la Convenzione, su impulso di Carnot, proclamò infine la *levée en masse*: «Da questo momento fino a quando i nemici non saranno cacciati dal suolo della Repubblica, tutti i cittadini francesi sono richiamati al servizio militare. I giovani combatteranno; gli sposati fabbricheranno armi e trasporteranno i viveri; le donne faranno tende e abiti e serviranno negli ospedali; i bambini ricaveranno filacce dal lino; gli anziani si faranno trasportare nelle piazze pubbliche

⁴³ Sul rapporto tra coscrizione, renitenza, diserzione e resistenze sociali nella Francia rivoluzionaria, con particolare riguardo alla leva del 1793 cfr. A. FORREST, *Conscripts and Deserters: The Army and French Society During the Revolution and Empire*, Oxford, Oxford University Press, 1989.

⁴⁴ In proposito si osserva che gli abitanti della Vandea trovarono un sostegno nella dichiarazione del 1793 dove si faceva riferimento al diritto di resistenza come diritto del popolo: «Quando il governo viola i diritti del popolo, l'insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte del popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri (art. 35)». Nei testi costituzionali successivi scomparirà: <http://dircost.di.unito.it/cs/docs/francia180.htm>.

⁴⁵ L'uso delle truppe rivoluzionarie per reprimere il dissenso è in questi anni frequente. Ricordiamo qui in particolare l'insurrezione del 13 vendemmiaio, anno IV (5 ottobre 1795) dei realisti repressa dai sostenitori della Convenzione termidoriana sotto la guida di Paul Barras. Fu in questa occasione che Napoleone Bonaparte si distinse facendosi notare nuovamente dopo l'assedio di Tolone. L'episodio gli aprì la strada per il comando dell'armata d'Italia.

⁴⁶ L'“amalgama” fu previsto dalla Convenzione con una legge del febbraio del 1793 su iniziativa di Edmond Dubois Crancé, cfr. J. BERTAUD, *Notes sur le premier amalgame (février 1793-janvier 1794)*, in *Revue d'histoire Moderne et Contemporaine*, 1, 20, 1973, pp. 72-83.

⁴⁷ Questa tattica, in seguito, si sviluppò in quella dell'*orde mixte* che prevedeva il ricorso a un battaglione in linea e due battaglioni in colonna di volontari.

per eccitare il coraggio dei guerrieri, predicare l'odio per i re e l'unità della Repubblica». Mutava così radicalmente la prospettiva della guerra, che assumeva ormai carattere apertamente popolare⁴⁸. I numeri della mobilitazione furono impressionanti per l'epoca. Il volontariato tendeva ormai a perdere centralità quale principio esclusivo di organizzazione della difesa⁴⁹, mentre il peso della requisizione generale rendeva di nuovo visibile la distanza tra spontaneità civica e comando statale.

Le formulazioni costituzionali successive risentono di questa nuova prospettiva. Nella *Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo e del cittadino* del 1795 i doveri verso la società sono enunciati in forma espressa: «Gli obblighi di ciascuno verso la società consistono nel difenderla, nel servirla, nel vivere sottomesso alle leggi e nel rispettare coloro che ne sono gli organi» (art. 3). Il linguaggio costituzionale attinge così direttamente al vocabolario della guerra: «Chi viola apertamente le leggi si dichiara in stato di guerra con la società» (art. 6). E ancora: «Ogni cittadino deve i suoi servizi alla patria e al mantenimento della libertà, dell'eguaglianza e della proprietà, tutte le volte che la legge lo chiama a difenderle» (art. 9)⁵⁰. Il lessico costituzionale registra pertanto il passaggio dalla mobilitazione patriottica alla formulazione di un vero e proprio dovere giuridico di servizio, obbedienza e difesa, posto a fondamento della forza pubblica dello Stato rivoluzionario.

⁴⁸ Senza contare la sua trasformazione negli obbiettivi. Se nel passato con la guerra si mirava a ottenere qualcosa, essenzialmente a conquistare uno spazio, una fortificazione, una città, un territorio, con la guerra nuova si mirava all'annientamento del nemico.

⁴⁹ Ricordiamo anzi che per controllare l'operato patriottico dell'esercito si ricorre ai "rappresentanti in missione", inviati dalla Convenzione Nazionale, con il compito di controllare gli ufficiali e nel caso reprimere tradimenti e cordie con poteri pressoché illimitati, cfr. F. FURET, D. RICHET, *op. cit.*, p. 183.

⁵⁰ La Costituzione dell'Anno III disciplina compiutamente la forza armata. Si distingue tra una guardia nazionale sedentaria e una in attività: «Art. 276 – Essa si distingue in guardia nazionale sedentaria e guardia nazionale in attività». Lo scopo è sempre quello della difesa: «Art. 274 – La forza armata è istituita per difendere lo Stato contro i nemici esterni, e per assicurare all'interno il mantenimento dell'ordine e l'esecuzione delle leggi». Come abbiamo accennato si ribadisce che: «Art. 275 – La forza pubblica è per sua essenza obbediente: nessun corpo armato può deliberare». Tutti i cittadini ne fanno parte: «Art. 277 – La guardia nazionale sedentaria è composta da tutti i cittadini e figli di cittadini in istato di portare le armi». «Art. 279 – Nessun Francese può esercitare i diritti di cittadino, se non è iscritto nel ruolo della guardia nazionale sedentaria». È sottoposta a una legislazione unitaria: «Art. 278 – La sua organizzazione e la sua disciplina sono le stesse per tutta la Repubblica; esse sono fissate dalla legge». L'esercito vero e proprio è costituito dalla guardia nazionale in attività: «Art. 285 – La Repubblica mantiene al suo soldo, anche in tempo di pace, sotto il nome di guardie nazionali in attività, un esercito di terra e di mare». La sua base resta il volontarismo ma si prevede anche la possibilità della coscrizione: «Art. 286 – L'esercito si forma per arruolamenti volontari, e, in caso di bisogno, nel modo che la legge determina». Dell'esercito non possono più far parte stranieri: «Art. 287 – Nessun straniero che non ha acquistato i diritti di cittadino francese può essere ammesso negli eserciti francesi, a meno che abbia fatto una o più campagne per l'istituzione della Repubblica». Come anche: «Art. 295 – Nessuna truppa straniera può essere introdotta nel territorio francese, senza il preventivo consenso del Corpo legislativo». E soprattutto: «Art. 289 – Il comando generale degli eserciti della Repubblica non può essere affidato a un solo uomo». Infine: «Art. 291 – Nessuna parte della guardia nazionale sedentaria, né della guardia nazionale in attività, può agire, per il servizio della Repubblica, se non su richiesta per iscritto dell'autorità civile nelle forme prescritte dalla legge»: <http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia182.htm>.

5. La professionalizzazione dell'esercito rivoluzionario.

Negli anni del Direttorio l'esercito rivoluzionario conobbe una progressiva trasformazione in senso professionale. Il peso originario dei volontari del 1793 si ridusse per effetto delle diserzioni, dei congedi e delle perdite di guerra, mentre il protrarsi del conflitto favorì la formazione di un corpo di militari di lungo corso, portatori di un *ethos* sempre più distinto da quello civile. L'onore militare tendeva a prevalere sulla virtù del cittadino. L'originario spirito rivoluzionario non scomparve del tutto, e continuò anzi a costituire un elemento di legittimazione comune a soldati e generali. Tuttavia, la durezza della vita di guerra, la miseria degli equipaggiamenti – compensata solo in parte dalla tolleranza degli ufficiali verso i saccheggi – e il desiderio di promozione sociale alimentarono una crescente diffidenza nei confronti di coloro che non avevano condiviso l'esperienza delle campagne militari e che apparivano responsabili del tradimento delle promesse rivoluzionarie. I successi bellici, reali e propagandati, contrapposti all'instabilità della politica parigina, contribuirono così a rafforzare, anche tra i civili, il prestigio del mondo militare, percepito come depositario delle speranze deluse dell'opinione pubblica⁵¹.

I generali seppero trarre vantaggio da questa situazione⁵². Il potere civile aveva bisogno di loro sia per alimentare le esangui casse dello Stato mediante i proventi della guerra, sia, all'occorrenza, per risolvere i conflitti sempre più aspri tra le fazioni politiche. Il 4 settembre 1797, ovvero il 18 fruttidoro, ad esempio, si consumò, pur senza vero spargimento di sangue, ma sotto l'evidente minaccia del ricorso alle armi, il colpo di Stato contro la maggioranza moderata e realista del Consiglio degli anziani e del Consiglio dei cinquecento. I problemi della politica trovavano una soluzione tanto efficace quanto precaria, mentre di lì a poco il trattato di Campoformio avrebbe sancito il successo delle armate della nazione contro la prima coalizione antifrancese.

Protagonista indiscusso di questa fase fu Napoleone Bonaparte. Giovane comandante in capo dell'Armata d'Italia e vicino a Paul Barras, egli aveva saputo, nel volgere di pochi anni, imporsi sui campi di battaglia italiani come un condottiero di eccezionale efficacia, trasformando un fronte secondario nel cuore dell'offensiva francese. Per molti versi, Napoleone fu esaltato come la reincarnazione di un eroe dei tempi antichi, capace di fare di truppe male armate e demotivate uno strumento offensivo di straordinaria forza⁵³. Con ogni probabilità consapevole della potenza evocativa di tale immagine, una volta rientrato in patria, Bonaparte sostenne in funzione antinglese la campagna d'Egitto. Pur non traducendosi in un successo lineare sul piano strategico, essa contribuì in modo decisivo alla sua consacrazione politica, circondando la sua figura di un'aura quasi mitica e alimentando, presso una parte dell'opinione pubblica, il culto dell'eroe e del conquistato-

⁵¹ F. FURET, D. RICHET, *op. cit.*, p. 492-494.

⁵² Per il ruolo politico assunto dai generali nel tardo Direttorio e per il nesso tra successo militare, Campoformio e colpo di Stato del 18 fruttidoro cfr. T. C. W. BLANNING, *The French Revolutionary Wars, 1787-1802*, Arnold, London, 1996.

⁵³ Su Bonaparte come figura di condensazione simbolica tra guerra, popolo e capo politico, può vedersi, in una prospettiva fortemente politica e memoriale, J. MICHELET, *Histoire du XIXe siècle*, I, *Directoire. Origine des Bonaparte*, Garnier, Paris, 1872.

re. Tutto ciò era destinato a pesare sulla politica interna: dal condurre la guerra al guidare il paese il passo divenne sempre più breve.

In questo contesto si ripropose con forza il problema del reclutamento. Il 5 settembre 1798 fu approvata la legge Jourdan-Delbrel⁵⁴, destinata a rispondere ai bisogni crescenti della guerra. Il testo fu il risultato di una discussione maturata tra la fine della prima coalizione e la formazione della seconda, in una fase di relativa tregua: non fu dunque soltanto una misura d'emergenza, ma un intervento di sistema, volto a ridefinire in modo durevole il rapporto tra esercito e cittadinanza⁵⁵. Proprio per questo la legge può essere considerata fondativa del moderno sistema di reclutamento francese e, più in generale, un modello destinato a esercitare notevole influenza negli sviluppi costituzionali successivi, ogni volta che si fosse dovuto affrontare, entro un sistema rappresentativo, il problema della coscrizione universale e obbligatoria⁵⁶.

La legge disciplinava il reclutamento forzato in caso di guerra, che restava ipotesi eccezionale, ma che prevedeva, già in tempo di pace, l'iscrizione di tutti i cittadini in appositi registri, al fine di costituire la riserva di un esercito realmente nazionale. In tal senso, essa appare come l'esito di una riflessione politica attenta, condotta nella prospettiva di un equilibrio stabile⁵⁷. Dal testo emerge la consapevolezza della necessità di evitare due rischi opposti, che costituiscono il cuore del problema costituzionale dell'esercito: trasformare la nazione in una caserma, oppure lasciare che si formi entro di essa una casta militare separata e contrapposta al corpo politico. Jourdan, come mostrano i suoi interventi in sede di presentazione del progetto, era convinto della necessità di mantenere un esercito permanente di professionisti incaricato di difendere la nazione. L'esperienza recente aveva dimostrato quanto ufficiali e soldati di mestiere restassero indispensabili alla vittoria. Occorreva però fare in modo che i soldati di mestiere restassero anche buoni cittadini, senza trasformarsi in oppressori del popolo. Per questa ragione la legge disciplinava l'arruolamento volontario stabilendo una ferma di quattro anni, gratuita, poiché una retribuzione immediata avrebbe, secondo tale impostazione, corrotto lo spirito dell'uomo libero. Per le successive ferme biennali erano invece previsti stipendi elevati.

Il testo, tuttavia, non si fermava all'arruolamento volontario. Esso stabiliva infatti che, al di fuori del caso di pericolo immediato per la patria, l'esercito dovesse formarsi sia mediante arruolamento volontario sia mediante coscrizione militare (art. 3). La compresenza di volontari e coscritti era concepita, in questa prospettiva, come una garanzia delle libertà pubbliche. In questo modo, il legislatore salvava, in parte, l'esperienza della coscrizione del 1793, cui si riconosceva il merito di avere reso possibile, mediante il reclutamento di massa, la vittoria contro le monarchie

⁵⁴ Jean-Baptiste Jourdan (1762–1833) e Jean-Pierre Delbrel (1754–1807) furono i promotori della legge. Jourdan, generale e ministro della Guerra durante il Direttorio, rappresentava l'ala militare e repubblicana, mentre Delbrel, giurista e deputato al Consiglio degli Anziani, curò l'aspetto giuridico e istituzionale.

⁵⁵ Sulla legge Jourdan-Delbrel quale momento di istituzionalizzazione del rapporto tra cittadinanza, coscrizione e difesa nazionale cfr. A. FORREST, *Conscripts and Deserters*, cit.; I. WOŁOCH, *The New Regime*, cit.

⁵⁶ Non v'è dubbio che le virtù di questo modello fuori dal suolo francese furono ritenute maggiori di quanto non avvenisse in patria.

⁵⁷ La legge non pone nessuna regola per il servizio in tempo di guerra lasciando la decisione al Direttorio. Su questa mancanza farà leva Napoleone per i reclutamenti necessari alle sue guerre.

europee. Ma quella esperienza non poteva restare confinata nella forma eccezionale della chiamata alle armi nell'imminenza della guerra. L'art. 1 affermava perciò un principio destinato a lunga fortuna: «Ogni francese è soldato e si dedica alla difesa della patria». Il Titolo V collegava poi al mancato adempimento di questo dovere, cioè nei confronti di chi si sottraeva alla leva, limitazioni nel godimento dei diritti. Si trattava, in fondo, della traduzione giuridica di un principio antico, già incontrato, in base al quale la cittadinanza si collega al dovere di difesa della comunità politica.

La legge disciplinava la coscrizione obbligatoria prevedendo una durata quinquennale del servizio per i giovani tra i venti e i venticinque anni. Si cercava pertanto di conciliare l'esecuzione della leva con la tutela della libertà individuale, che per molti costituenti continuava a porsi in tensione con l'obbligo militare. Il numero dei richiamati doveva, in teoria, restare limitato rispetto all'insieme dei coscritti iscritti: il contingente veniva infatti determinato dal potere civile tra le diverse classi, senza però possibilità di sostituzione personale come avveniva nel sistema del sorteggio⁵⁸. Va inoltre precisato che non tutti i coscritti erano destinati a prestare effettivamente servizio, ma soltanto il numero ritenuto necessario alla difesa della patria in tempo di pace. Il dovere si distingueva in linea di principio dalla sua concreta attuazione, evitando al tempo stesso sia la militarizzazione dell'intera società sia l'eccessiva autonomia di un corpo armato separato. La ripresa della guerra impose però ben presto scelte diverse, costringendo il Direttorio a procedere a successive leve per costituire un esercito capace di fronteggiare i nuovi nemici.

La legge Jourdan-Delbrel aveva così cercato di stabilizzare, in forme giuridiche ordinarie, il rapporto tra cittadinanza, coscrizione e difesa della patria. Ma fu solo con la caduta del Direttorio e con l'avvento del Consolato che tale rapporto fu ricondotto entro una nuova sintesi politica, nella quale l'esercito cessò di essere soltanto strumento della nazione in armi per divenire, sempre più chiaramente, il sostegno di un potere esecutivo concentrato.

6. Il soldato napoleonico come modello di cittadino disciplinato.

Fu il colpo di Stato del 18-19 brumaio dell'anno VIII a segnare il tramonto del Direttorio e ad aprire la stagione del Consolato, che larga parte della storiografia considera il punto terminale della Rivoluzione francese⁵⁹. Sullo sfondo vi era una crisi ormai profonda: difficoltà militari, instabilità istituzionale, logoramento del regime direttoriale e crescente domanda di ordine. Il ritorno di Bonaparte dall'Egitto maturò appunto in questo contesto, dopo il fallimento strategico della spedizione in oriente e mentre la situazione della Francia appariva sempre più precaria. L'idea del rovesciamento non nacque soltanto da lui: Sieyès ebbe un ruolo decisivo nella preparazione politica dell'operazione. Furono però i granatieri e, più in generale, la disponibilità della forza armata

⁵⁸ A. CREPIN, *Défendre la France. Les Français, la guerre et le service militaire*, cit., pp. 125-139.

⁵⁹ Il bonapartismo si caratterizza proprio per il particolare rapporto che si instaura con l'esercito, cfr. M. LUCIANI, *Bonapartismo, oggi?*, in *Teoria politica*, IX, n. 9, pp. 139-168.

a favore di Bonaparte a rendere possibile il passaggio decisivo, a Saint-Cloud, quando il conflitto con i Consigli trasformò la crisi costituzionale in fatto militare.

I discorsi pronunciati da Bonaparte davanti al Consiglio degli Anziani e al Consiglio dei Cinquecento, pur segnati da evidente concitazione, lasciano già intravedere il nucleo della nuova legittimazione politica. Il principio democratico non era formalmente negato, ma era reinterpretato: l'unità del popolo è contrapposta alle divisioni della rappresentanza parlamentare, mentre Napoleone⁶⁰, in quanto capo militare, si legittimava come espressione più pura del popolo in armi e perciò rivendicava di incarnare la salvezza della Repubblica e la continuità della nazione⁶¹. Si delineava così uno stile argomentativo destinato a lunga fortuna: il ricorso alla forza e alla concentrazione del potere era giustificato come risposta necessaria alla paralisi delle assemblee e come strumento di restaurazione dell'ordine, della sicurezza e della libertà. Il proclama del 19 brumaio, nel quale Bonaparte si presentava come "soldato della libertà" intervenuto per disperdere i faziosi, appartiene pienamente a questo registro politico⁶².

La Costituzione dell'anno VIII, adottata nel dicembre 1799 e sottoposta a plebiscito nel 1800, diede forma istituzionale a un diffuso bisogno di ordine, particolarmente avvertito nei ceti borghesi, desiderosi di stabilità politica e di sviluppo economico, consacrando la primazia dell'esecutivo e concentrando il potere reale nelle mani del Primo Console⁶³. Diversamente dalle

⁶⁰ Occorre rammentare come Napoleone fosse sin da ragazzo un accanito lettore di Tito Livio, Tuciddide e soprattutto Plutarco con le sue Vite parallele. La sua conoscenza dell'immaginario antico sicuramente influenzò le sue strategie comunicative di conquista del potere. Del resto, i richiami alle forme di legittimazione del passato furono continui nella propaganda per tutta l'epoca napoleonica. Ricordiamo qui in particolare il celebre quadro di Jacques Louis David, *Napoleone valica il Gran San Bernardo*, dove sulle rocce sotto il cavallo del condottiero sono incisi oltre al suo nome quelli di Annibale e Carlo Magno. O ancora la sua rappresentazione come re taumaturgo nel quadro di Antoine Jean Gros, *Il generale Bonaparte visita gli appestati di Jaffa*. Che Napoleone, comunque, avesse una certa abilità nel giocare con le concezioni costituzionali del passato risulta soprattutto evidente dalla vicenda della sua incoronazione a imperatore. Sull'imitazione delle forme monarchiche cfr.: J. GODECHOT, *La Francia durante le guerre (1793-1814)*, in C. CRAWLEY (a cura di), *Storia del mondo moderno*, vol. IX: *Le guerre napoleoniche e la Restaurazione, 1793-1830*, Garzanti, Milano, 1969, pp. 359-360. Si legga anche: G. LEFEBVRE, *Napoleone*, Laterza, Bari 1962, pp. 218-219.

⁶¹ A. M. BANTI, *Napoleone e il bonapartismo*, Laterza, Roma Bari, 2012 (ebook).

⁶² «Al mio ritorno a Parigi – dichiarò Bonaparte nel proclama del 19 brumaio –, ho trovato il dissenso in tutte le autorità e l'accordo su questo punto, che la Costituzione era a mezzo distrutta e non poteva salvare la libertà. Tutti i partiti sono venuti a me a confidarmi i loro disegni, a svelarmi i loro segreti ed hanno domandato il mio appoggio: ho rifiutato di essere l'uomo d'un partito... Francesi! Voi riconoscete senza dubbio in questa condotta lo zelo di un soldato della libertà, devoto alla Repubblica. Le idee di conservazione, di sicurezza, di libertà sono rientrate nei loro diritti grazie alla dispersione dei faziosi che opprimevano i Consigli e che, per quanto siano diventati i più odiosi degli uomini, non hanno cessato di essere i più spregevoli». Cfr. NAPOLEONE I, *Proclami, discorsi e scritti militari e politici*, Sonzogno, Milano 1930, pp. 50-51.

⁶³ Il Primo console, oltre ad essere il motore del sistema politico, ha le più rilevanti competenze in ambito militare e diplomatico. Nel successivo Senato-consiglio organico del 16 termidoro, anno X (4 agosto 1802) si indicava la formula di giuramento prevista per il Primo console: «Giuro di mantenere la Costituzione, di rispettare la libertà delle coscienze, di oppormi al ritorno delle istituzioni feudali, di non fare mai la guerra se non per la difesa e la gloria della Repubblica, e di non impiegare il potere di cui sarò rivestito se non per l'onore del popolo, dal quale e per il quale io l'avrò ricevuto» (art.44). Scompare invece ogni riferimento alla difesa della Repubblica nella formula di giuramento prevista dal Senato-consiglio organico del 28 floreale, anno XII (18 maggio 1804): «Giuro di mantenere l'integrità del territorio della Repubblica, di rispettare e far rispettare le leggi del concordato e la libertà dei culti; di rispettare e di far rispettare l'eguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite dei beni nazionali; di non riscuotere alcuna imposta, di non stabilire alcuna tassa se non in virtù della legge; di mantenere l'istituzione della Le-

costituzioni rivoluzionarie precedenti, essa non conteneva più una dichiarazione dei diritti e organizzava il sistema politico in modo da indebolire la funzione deliberativa delle assemblee. Nel processo di costruzione dell'edificio istituzionale consolare Bonaparte volle recuperare un motivo che apparteneva alla tradizione militare e costituzionale della regalità: l'idea del consenso popolare come fondamento di legittimazione del potere esercitato dal capo nei confronti del suo popolo. La novità, del tutto figlia della Rivoluzione, era che tale consenso non poteva più essere soltanto presupposto, come nell'*Ancien Régime*, ma richiedeva una manifestazione palese della volontà dei cittadini. Irrompeva sulla scena politica un elemento destinato a caratterizzare durevolmente le forme accentrate del potere: il plebiscitarismo. Il ricorso all'acclamazione serviva infatti a conferire consacrazione popolare a un assetto già deciso, così che, sotto le forme della consultazione nazionale, prendeva corpo un metodo di legittimazione destinato a grande fortuna, nel quale l'investitura dal basso ratificava *ex post* la concentrazione del potere a scapito dell'organo rappresentativo come luogo di composizione del conflitto politico e sociale.

Anche le disposizioni costituzionali relative alla forza pubblica sono rivelatrici della particolare attenzione che aveva Napoleone nei confronti dell'idea che la forza militare fosse l'espressione più genuina del popolo in armi⁶⁴. La Costituzione riprende il principio già affermato negli anni rivoluzionari secondo cui «la forza pubblica deve essenzialmente obbedire: nessun corpo armato può deliberare» (art. 84). Al tempo stesso, però, valorizza il merito militare quale elemento strutturale del nuovo ordine, prevedendo «ricompense nazionali ai guerrieri che avranno reso servizi notevoli combattendo per la Repubblica» (art. 87). In questa duplice scelta – obbedienza assoluta dell'esercito e glorificazione del servizio d'armi – si coglie uno dei tratti tipici del sistema napoleonico: il soldato è insieme subordinato e onorato, strumento docile del potere e, al tempo stesso, figura eminente della comunità politica. Tali previsioni servono ad alimentare, in chiave laica,

gion d'onore, di governare con il solo proposito dell'interesse, della felicità e della gloria del popolo francese». Per i testi si rinvia al sito www.dircost.unito.it.

⁶⁴ Il testo introduceva diverse previsioni dedicate al tema della difesa della nazione di cui era ora responsabile il governo:

Art. 46 – Se il Governo è informato che si trama qualche cospirazione contro lo Stato, può spiccare dei mandati di comparizione e di cattura contro le persone che si presumono esserne autori o complici; ma se, entro dieci giorni dal loro arresto, non vengono messe in libertà o sottoposte a regolare processo, vi è, da parte del ministro che ha firmato il mandato, delitto di detenzione arbitraria.

Art. 47 – Il Governo provvede alla sicurezza interna ed alla difesa esterna dello Stato; distribuisce le forze di terra e di mare, e ne regola la direzione.

Art. 48 – La guardia nazionale in attività è sottoposta ai regolamenti d'amministrazione pubblica; la guardia nazionale sedentaria è sottoposta solo alla legge.

Art. 49 – Il Governo mantiene delle relazioni politiche all'estero, conduce i negoziati, fa le stipulazioni preliminari, firma, fa firmare e conclude tutti i trattati di pace, d'alleanza, di tregua, di neutralità, di commercio, ed altre convenzioni.

Art. 50 – Le dichiarazioni di guerra e i trattati di pace, d'alleanza e di commercio, sono proposte, discusse, decretate e promulgate allo stesso modo delle leggi. – Solamente, le discussioni e le deliberazioni su questi oggetti, tanto nel Tribunato che nel Corpo legislativo, si fanno in comitato segreto quando il Governo lo richieda.

Art. 51 – Gli articoli segreti di un trattato non possono essere distruttivi degli articoli palesi.

Per il testo completo della costituzione si rinvia a <http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia183.htm>.

il legame di fedeltà tra il guerriero e il suo capo, tra il soldato-cittadino e l'autorità statale⁶⁵. Non viene perciò messo in discussione il principio rivoluzionario, di cui peraltro Napoleone stesso aveva beneficiato, secondo il quale la carriera doveva essere aperta a tutti indistintamente; si introduceva però un incentivo all'eroismo destinato a essere utile alla costruzione del nuovo Stato.

Su tali premesse, il regime sviluppò una più ampia politica della ricompensa e dell'onore. La *Légion d'honneur*, istituita da Napoleone nel 1802, premiava insieme meriti civili e militari e rappresentava una forma nuova di distinzione, non più fondata sulla nascita ma sul servizio reso alla nazione. Proprio l'onore diviene, nel nuovo assetto istituzionale, uno dei pilastri sia dell'etica militare sia dell'etica pubblica del nuovo Stato⁶⁶. Nello stesso quadro si collocano la valorizzazione pubblica dei veterani, l'assistenza agli invalidi e alle famiglie dei caduti e, più in generale, la costruzione simbolica dell'esercito come scuola di disciplina, merito e fedeltà⁶⁷. L'*Hôtel des Invalides* divenne in questi anni uno dei luoghi più visibili di questa politica della memoria militare, rappresentando il simbolo più evidente della cura dello Stato nei confronti dei suoi martiri⁶⁸.

Negli anni fu introdotta al vertice del sistema onorifico e politico anche la figura del maresciallo dell'Impero. Si trattava di una carica le cui origini risalivano indietro nel tempo, ma che era stata abbattuta dalla Rivoluzione. Divenuto imperatore, Napoleone decise di recuperarla per collocare al vertice del sistema istituzionale i suoi compagni d'armi distinti in battaglia⁶⁹.

⁶⁵ J. A. LYNN, *Toward an army of Honor: The Moral Evolution of the French Army, 1789- 1815*, in «French Historical Studies», 1, 16, 1989, pp. 152-173.

⁶⁶ Non si può non rammentare l'uso della parola che si fa nella nostra stessa Costituzione erede proprio di questa tradizione costituzionale: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge (art. 54 c.2)».

⁶⁷ Come stabilito dall'art. 86: «La Nazione francese dichiara che saranno accordate pensioni a tutti i militari feriti per la difesa della patria, come pure alle vedove e ai figli dei militari morti sul campo di battaglia o in seguito alle ferite».

⁶⁸ Cura cui corrispondeva anche la possibilità di una sospensione della costituzione in caso di rivolta: Art. 92: «In caso di rivolta a mano armata, o di agitazioni che minaccino la sicurezza dello Stato, la legge può sospendere, nei luoghi e per il tempo in essa stabiliti, l'impero della costituzione. – Questa sospensione può essere provvisoriamente dichiarata nei medesimi casi, da un decreto del Governo, quando il Corpo legislativo sia in vacanze, sempre che questo corpo sia convocato nel più breve termine da un articolo dello stesso decreto».

⁶⁹ I marescialli rientravano tra i grandi ufficiali dell'impero come previsto dal già citato Senato-consiglio organico del 28 floreale, anno XII (18 maggio 1804): «Art. 48 – I grandi ufficiali dell'Impero sono: In primo luogo dei marescialli dell'Impero, scelti tra i generali più distinti. Non superano il numero di sedici. Non fanno parte di questo numero i marescialli dell'Impero che sono senatori. In secondo luogo, otto ispettori e colonnelli generali della artiglieria e del genio, delle truppe a cavallo e della marina. In terzo luogo, dei grandi ufficiali civili della corona, così come saranno istituiti dagli statuti dello Imperatore.

Art. 49 – I posti dei grandi ufficiali sono inamovibili.

Art. 50 – Ognuno dei grandi ufficiali dell'Impero presiede un collegio elettorale che gli viene particolarmente destinato al momento della sua nomina.

Art. 51 – Se, per un ordine dell'Imperatore, o per qualsivoglia altra causa, un titolare di una grande dignità dell'Impero, o un grande ufficiale viene a cessare dalle sue funzioni, conserva il titolo, il rango, le prerogative, e la metà del suo stipendio: li perde solo per una sentenza dell'Alta corte imperiale». Tra le cariche pubbliche di rilievo militare vanno anche annoverate il connestabile e il grande ammiraglio: «Art. 43 – Il conestabile è presente alla relazione annuale nella quale il ministro della guerra e il direttore dell'amministrazione della guerra rendono conto all'Imperatore delle disposizioni da prendere per completare il sistema della difesa delle frontiere, la manutenzione, la riparazione e l'approvvigionamento delle piazze. Pone la prima pietra delle piazzeforti, di cui venga ordinata la costruzione.

L'obiettivo, tuttavia, non era soltanto militare. Attraverso l'esercito, il regime intendeva formare un modello di cittadino disciplinato⁷⁰: non più il cittadino armato della stagione giacobina, partecipe di una mobilitazione straordinaria, ma un soggetto educato all'obbedienza, al servizio e alla subordinazione gerarchica, pur entro una retorica che continuava a evocare la nazione e la gloria della Rivoluzione⁷¹. In tal senso, il soldato napoleonico si pone al crocevia di due logiche: da un lato, resta figlio dell'idea rivoluzionaria della carriera aperta ai talenti; dall'altro, diviene il perno di un ordine politico sempre più centrato sul capo, sull'esecutivo e sul consenso plebiscitario. La forza armata continua a presentarsi come espressione della nazione, ma viene ormai stabilmente ricondotta all'interno di una struttura verticale di comando e di fedeltà personale.

Va però rilevato che questo processo di consolidamento del dovere di difesa non avvenne in un quadro di pura autodifesa. La distinzione tra guerra difensiva e guerra offensiva, che aveva costituito uno dei cardini della retorica rivoluzionaria – si pensi al *Décret de Déclaration de paix au monde* del 1790 – tendeva progressivamente a dissolversi. Le guerre napoleoniche erano guerre di espansione, condotte sotto il manto ideologico della *grande nation* civilizzatrice: Eppure, il dovere di difesa continuò a essere evocato come fondamento della coscrizione e della mobilitazione. Questo slittamento mostra come la categoria rechi in sé una tensione irrisolta, che la rende disponibile non solo a legittimare la protezione della comunità politica, ma anche a sostenere pretese espansionistiche rivestite del linguaggio della nazione.

Con il tempo, tuttavia, il legame così accuratamente costruito tra esercito, regime e nazione cominciò a mostrare incrinature crescenti. Le guerre prolungate, i costi sociali della coscrizione e il logoramento economico produssero una distanza sempre più marcata tra la società civile e l'apparato militare. L'esercito fu sempre più percepito dall'opinione pubblica come una casta se-

È governatore delle scuole militari. Quando l'Imperatore non consegna personalmente le bandiere ai corpi dell'esercito, queste vengono consegnate ad essi in suo nome dal conestabile. Nell'assenza dell'Imperatore, il conestabile passa le grandi riviste della guardia imperiale. Quando un generale d'armata è accusato di un delitto contemplato dal codice penale militare, il conestabile può presiedere il Consiglio di guerra che deve giudicare. Presenta i marescialli dell'Impero, i colonnelli generali, gli ispettori generali, gli ufficiali generali e i colonnelli di tutte le armi al giuramento che essi prestano nelle mani dell'Imperatore. Riceve il giuramento dei maggiori, dei capi di battaglione e di squadrone di ogni arma. Insedia i marescialli dell'Impero. Presenta gli ufficiali generali e i colonnelli, maggiori, capi di battaglione e di squadrone di tutte le armi, quando sono ammessi all'udienza dell'Imperatore. Firma i brevetti dell'esercito e quelli dei militari pensionati dello Stato.

Art. 44 – Il grande ammiraglio è presente alla relazione annuale nella quale il ministro della marina rende conto all'Imperatore dello stato delle costruzioni navali, degli arsenali e degli approvvigionamenti. Riceve annualmente e presenta all'Imperatore i conti della cassa degli invalidi della marina. Quando un ammiraglio, vice-ammiraglio o contr'ammiraglio comandante in capo di un'armata navale è accusato di un delitto contemplato dal codice penale marittimo, il grande-ammiraglio può presiedere la Corte marziale che deve giudicare. Presenta gli ammiragli, i vice-ammiragli, i contr'ammiragli e i capitani di vascello al giuramento che essi prestano nelle mani dell'Imperatore. Riceve il giuramento dei membri del Consiglio delle prede e dei capitani di fregata. Presenta gli ammiragli, i vice-ammiragli, i contr'ammiragli, i capitani di vascello e di fregata, e i membri del consiglio delle prede, quando sono ammessi all'udienza dell'Imperatore. Firma i brevetti degli ufficiali della marina e quelli dei marittimi pensionati dallo Stato».

⁷⁰ Per una lettura del soldato napoleonico come figura insieme sociale, culturale e politica cfr. A. FORREST, *Napoleon's Men: The Soldiers of the Revolution and Empire*, Hambledon Continuum, London, 2002.

⁷¹ S. WOOLF, *The "Grande Armée": Army and Society in the Revolutionary Napoleonic Era*, in A. RAO (a cura di), *Esercito e società nell'età rivoluzionaria*, Morano, Napoli, 1990, pp. 9-26.

parata, nonostante gli sforzi propagandistici continuassero a esaltarne il carattere di fondamento dello Stato nazionale⁷².

L'idea dell'esercito nazionale fondato sulla coscrizione obbligatoria non scomparve. Anzi, si diffuse largamente in Europa e divenne uno dei tratti caratteristici dello Stato ottocentesco, anche là dove gli ideali rivoluzionari francesi non avevano attecchito direttamente⁷³. Questo sviluppo, tuttavia, non può essere inteso come semplice generalizzazione del modello napoleonico. La stagione bonapartista contribuì in modo decisivo a consolidare il nesso tra guerra, coscrizione e organizzazione statale della nazione, ma nell'Ottocento tale nesso fu rielaborato entro il più ampio affermarsi del principio nazionale, che ridefinì in senso nuovo il rapporto tra Stato, popolo e difesa, senza necessariamente far capo alla figura propulsiva di una figura carismatica. In questa trasformazione ebbero un ruolo importante le guerre patriottiche antinapoleoniche, specialmente in Prussia e in Spagna, dove la resistenza all'occupazione francese contribuì a far emergere forme di patriottismo e moti di liberazione nazionale destinati a lunga fortuna. Nel caso spagnolo, in particolare, la guerra contro Napoleone assunse i tratti di una guerra partigiana, che la riflessione successiva – e in particolare Schmitt⁷⁴ – avrebbe assunto come uno dei momenti fondativi della modernità politica. Resta tuttavia vero che proprio l'esperienza napoleonica mostrò con particolare chiarezza l'ambivalenza del modello dell'esercito nazionale: strumento di integrazione politica della nazione e, insieme, fattore di separazione tra il corpo militare e la società che esso pretendeva di rappresentare. La figura del soldato disciplinato, elevata a modello civico, finiva così per oscillare costantemente tra cittadinanza e subordinazione, partecipazione nazionale e obbedienza al comando.

7. Conclusione.

In conclusione, non si può fare a meno di notare come le idee emerse al tempo della Rivoluzione abbiano prodotto conseguenze di lungo periodo, che meritano di essere richiamate per le loro implicazioni sul piano costituzionale. In primo luogo, il concetto di dovere di difesa si radica nella cultura costituzionale successiva⁷⁵, assumendo una portata che non si esaurisce nella prestazione militare in senso stretto e che riemerge ancora oggi, con rinnovata vividezza, nel dibattito

⁷² Strumento essenziale di questa azione fu *Le Moniteur* che divenne un vero e proprio organo ufficiale del governo francese a partire dal 1799. Tutte le informazioni concernenti la politica francese era filtrate da questo giornale per essere portate all'opinione pubblica.

⁷³ Basti qui rammentare il celebre ordine di attacco dell'ammiraglio Nelson nella battaglia di Trafalgar anch'esso segnale indiretto dei doveri che gravano sul cittadino dello Stato nazionale liberale: «*England expects that every man will do his duty*».

⁷⁴ C. SCHMITT, *Teoria del partigiano*, Adelphi, Milano, 2005.

⁷⁵ Sul radicarsi nella memoria repubblicana francese del paradigma della *nazione in armi* cfr. A. FORREST, *The Legacy of the French Revolutionary Wars: The Nation-in-Arms in French Republican Memory*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.

pubblico⁷⁶. In secondo luogo, il dovere di difesa si presenta sin dall'origine come una categoria ambivalente: se da un lato esprime appartenenza, partecipazione e solidarietà civica, dall'altro legittima la pretesa dello Stato di esigere servizio, disciplina e obbedienza, aprendo la via a una possibile militarizzazione della cittadinanza.

La ricostruzione condotta in queste pagine consente, anzitutto, di sgomberare il campo da un equivoco ricorrente: il dovere di difesa della patria non coincide con la mera esistenza, storicamente assai più antica, di obblighi militari o di prestazioni armate dovute. Forme di servizio militare si rinvenivano ben prima della modernità costituzionale; ma esse si collocano entro un orizzonte costituzionale diverso, nel quale il combattere rinvia a vincoli di fedeltà personale, a rapporti di dipendenza, a strutture cetuali e signorili, non a un'obbligazione generale del cittadino nei confronti della comunità politica. In questo senso, la genealogia del dovere di difesa della patria non può essere confusa con una semplice storia della guerra o degli eserciti. Essa riguarda, più propriamente, il momento in cui la difesa cessa di essere soltanto funzione del sovrano o compito di corpi separati e tende a configurarsi come dovere politico della cittadinanza.

È precisamente questo il passaggio in cui diviene visibile, in forme nuove e decisive, nella Rivoluzione francese. Qui la guerra non è più pensata unicamente come strumento nelle mani del principe, ma come questione che coinvolge la nazione, la sua sopravvivenza, la sua libertà, il suo ordine politico. La politicizzazione della patria, il nesso tra cittadinanza e partecipazione alla difesa comune, la trasformazione del popolo in soggetto armato, l'emersione della forza pubblica come problema costituzionale: tutti questi elementi concorrono a produrre una cesura rispetto al passato. La difesa entra nel lessico del costituzionalismo moderno come categoria capace di ridefinire il rapporto tra individuo, legge e comunità politica⁷⁷.

Tale passaggio, tuttavia, non avviene in modo lineare. La Rivoluzione mostra anzi, con particolare nitidezza, l'ambivalenza costitutiva del dovere di difesa. Da un lato, esso appare espressione di appartenenza politica, di corresponsabilità civica, di partecipazione alla salvezza della cosa pubblica. Dall'altro, si traduce progressivamente in dovere di servizio, di disciplina, di obbedienza allo Stato. Il cittadino armato, celebrato come fondamento della libertà repubblicana, viene insieme sottoposto a una rigorosa organizzazione giuridica della forza e a una crescente subordinazione al comando politico. Proprio per questo la parabola rivoluzionaria conduce, in pochi anni, dalla milizia patriottica alla leva di massa, e da questa alla formulazione di un vero e proprio dovere giuridico di servizio e difesa, posto sotto il primato della legge e degli organi dello Stato.

La stagione napoleonica non interrompe tale processo, ma lo riorganizza in forma nuova. Il principio rivoluzionario della nazione in armi non scompare. Esso è piuttosto assorbito entro un assetto politico che concentra il potere esecutivo, valorizza il merito militare e fa del soldato disciplinato una figura esemplare del nuovo ordine. Il cittadino non è più soltanto colui che parte-

⁷⁶ In dottrina è costante la distinzione tra dovere di difesa della patria e mero obbligo di servizio militare, cfr. E. BETTINELLI, *Art. 52*, cit.; più di recente, F. POLACCHINI, *Il servizio civile universale: verso un nuovo concetto di patria e cittadinanza*, in *Rivista AIC*, 2017.

⁷⁷ Sul ruolo della nazione come categoria costituzionale nel diritto pubblico francese cfr. O. GOHIN, *La nation est-elle une réalité constitutionnelle en droit français?*, in *Civitas Europa*, 1, 1998, pp. 93-106.

cipa straordinariamente alla difesa della patria. Egli diventa anche il soggetto che, in quanto parte della nazione, deve essere disponibile al servizio, all'obbedienza, alla subordinazione gerarchica. In questo passaggio si consolida una delle eredità più durature della modernità politica: l'idea che il dovere di difesa della patria costituisca uno dei luoghi privilegiati in cui si misura il rapporto tra cittadinanza e potere statale.

È da qui che il modello si diffonde nello spazio europeo e diviene una componente essenziale della costruzione statale ottocentesca. La coscrizione obbligatoria, l'esercito nazionale, il legame tra diritti politici e doveri verso la patria, la valorizzazione pubblica del servizio d'armi: tutto ciò mostra come la difesa sia divenuta parte integrante del costituzionalismo moderno. Ma proprio tale radicamento storico suggerisce di guardare con cautela ogni lettura naturalizzante o apologetica della formula. Il dovere di difesa non esprime una verità eterna sull'ordine politico. Esso è il prodotto di un preciso processo storico, che ha legato in modo sempre più stretto sovranità, rappresentanza, mobilitazione collettiva e organizzazione della forza pubblica⁷⁸.

Resta infine sullo sfondo, e meriterebbe ulteriore indagine, il rapporto tra dovere di difesa e distinzione tra guerra difensiva e guerra offensiva. La parabola napoleonica suggerisce che i due temi, pur concettualmente distinti, interferiscono tra loro: quando la *grande nation* si presenta come portatrice di una missione civilizzatrice, il dovere di difesa tende a slittare dalla protezione del corpo politico alla legittimazione dell'espansione. Si tratta di una tensione che i nazionalismi ottocenteschi ereditano e amplificheranno, non senza sollevare ulteriori problemi.

Da questa prospettiva, la rilevanza della genealogia qui ricostruita non è soltanto retrospettiva. Essa consente anche di comprendere meglio la persistente tensione che attraversa le costituzioni contemporanee, e in particolare quella italiana, tra ripudio della guerra e dovere di difesa della patria⁷⁹. Lungi dall'essere termini reciprocamente esclusivi, essi riflettono due lati della stessa vicenda moderna: da un lato, la progressiva delegittimazione della guerra come strumento ordinario della politica; dall'altro, la permanenza della difesa della comunità politica come obbligazione fondamentale. Proprio per questo, il significato costituzionale del dovere di difesa non può essere ridotto né a un residuo militaristico né a una formula meramente simbolica. Esso rinvia, piuttosto, al problema sempre aperto del rapporto tra libertà e obbligazione politica, tra appartenenza e comando, tra cittadinanza e forza.

In definitiva, la genealogia costituzionale del dovere di difesa della patria mostra che tale categoria nasce quando la comunità politica moderna pretende di chiedere ai propri membri non soltanto obbedienza alle leggi, ma anche disponibilità al sacrificio in nome della propria conservazione. È in questo punto, al tempo stesso fondativo e problematico, che si misura una delle aporie più profonde del costituzionalismo moderno: la difesa della libertà politica può esigere forme

⁷⁸ Per una ricostruzione dei fondamenti giuridici della difesa nazionale in prospettiva pubblicistica cfr. O. GOHIN, *Les fondements juridiques de la défense nationale*, in *Droit et Défense*, 1, 1993, pp. 4 ss.

⁷⁹ Sul rapporto tra ripudio della guerra, decisione pubblica e difesa della comunità politica nell'ordinamento costituzionale italiano cfr. L. CHIEFFI, *Il valore costituzionale della pace. Tra decisioni dell'apparato e partecipazione popolare*, Liguori, Napoli, 1990; L. CARLASSARE, *Costituzione italiana e partecipazione a operazioni militari*, in N. RONZITTI (a cura di), *NATO, conflitto in Kosovo e Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 157 ss.

di disciplina e di subordinazione che ne mettono costantemente alla prova il significato. In questa prospettiva, il dovere di difesa può essere letto come uno dei luoghi in cui si intrecciano, secondo una tensione tipicamente moderna, la logica della sovranità e quella delle discipline: l'inclusione del cittadino nella comunità politica passa anche attraverso pratiche di addestramento, assoggettamento e governo dei corpi⁸⁰. Per questa ragione, il dovere di difesa resta una categoria intrinsecamente ambivalente: indice di integrazione civica e, insieme, possibile veicolo di assorbimento dell'individuo entro la logica totalizzante della ragion di Stato.

Titolo [En]: Towards a Constitutional Genealogy of the Duty to Defend the Homeland: from the French Revolution to the Napoleonic Soldier.

Parole chiave [It]: tradizionalismo; dovere di difesa della patria; costituzionalismo moderno; Rivoluzione francese; cittadinanza e sovranità nazionale; soldato-cittadino; coscrizione obbligatoria.

Parole chiave [En]: Duty to Defend the Homeland; Modern Constitutionalism; French Revolution; Citizenship and National Sovereignty; Citizen-Soldier; Conscription.

Abstract [It]: Il contributo ricostruisce la genealogia costituzionale del dovere di difesa della patria, indagandone le origini come categoria giuridica propria del costituzionalismo moderno. L'analisi muove dalla distinzione tra le forme premoderne di obbligo militare – radicate in vincoli di fedeltà personale, strutture cetuali e rapporti signorili – e il dovere di difesa inteso come obbligazione generale del cittadino nei confronti della comunità politica. Questa trasformazione concettuale trova il proprio punto di emersione paradigmatico nella Rivoluzione francese, che costituisce il laboratorio teorico e normativo in cui si consolida il nesso moderno tra cittadinanza, sovranità nazionale e partecipazione alla forza pubblica. Attraverso l'esame delle fonti dottrinali e delle successive formulazioni costituzionali – dalla Costituzione del 1791 alla Dichiarazione dei diritti e dei doveri del 1795, dalla legge Jourdan-Delbrel alla Costituzione dell'anno VIII – il saggio ricostruisce il progressivo passaggio dalla mobilitazione patriottica volontaria al dovere giuridico di servizio e obbedienza. La stagione napoleonica sigla questo percorso imponendo il modello del soldato-cittadino disciplinato come figura emblematica del nuovo ordine politico. Il lavoro pone in luce l'ambivalenza costitutiva della categoria: il dovere di difesa esprime al contempo appartenenza civica e legittimazione della pretesa statale al sacrificio individuale, oscillando tra solidarietà politica e logica della mobilitazione coattiva. Tale tensione, lungi dall'essere storica, rimane irrisolta nelle costituzioni contemporanee – e segnatamente

⁸⁰ Ovviamente, la questione qui trattata può essere letta alla luce della riflessione di Michel Foucault sull'intreccio tra sovranità, discipline e governo dei viventi. In *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Gallimard, Paris, 1975 il disciplinamento emerge come forma di produzione di corpi docili e utili, cioè come "contro-diritto" interno alla modernità giuridica, in *Il faut défendre la société. Cours au Collège de France (1975-1976)*, Seuil/Gallimard, Paris, 1997 il lessico della difesa e della guerra viene assunto come chiave di lettura dei rapporti politici; mentre *Histoire de la sexualité, I. La volonté de savoir*, Gallimard, Paris, 1976, Foucault evidenzia l'emersione di una razionalità biopolitica entro cui l'inclusione dei soggetti nell'ordine politico si accompagna a pratiche di regolazione e assoggettamento.

nell'ordinamento italiano, tra l'art. 11 e l'art. 52 Cost. – conservando intatta la propria rilevanza nel dibattito pubblico attuale.

Abstract [En]: This article reconstructs the constitutional genealogy of the duty to defend the homeland, tracing its origins as a legal category specific to modern constitutionalism. The analysis begins by distinguishing between pre-modern forms of military obligation – rooted in personal bonds of loyalty, estate-based structures, and feudal relations – and the duty of defence understood as a general obligation of the citizen towards the political community. This conceptual transformation finds its paradigmatic moment of emergence in the French Revolution, which constitutes the theoretical and normative laboratory in which the modern nexus between citizenship, national sovereignty, and participation in public force was consolidated. Through the examination of doctrinal sources and successive constitutional formulations – from the Constitution of 1791 to the Declaration of Rights and Duties of 1795, from the Jourdan-Delbrel Law to the Constitution of Year VIII – the article reconstructs the gradual transition from voluntary patriotic mobilisation to the legal duty of service and obedience. The Napoleonic era sealed this process by imposing the model of the disciplined citizen-soldier as the emblematic figure of the new political order. The article highlights the constitutive ambivalence of the category: the duty of defence expresses at once civic belonging and the legitimation of the state's claim to individual sacrifice, oscillating between political solidarity and the logic of coercive mobilisation. This tension, far from being merely historical, remains unresolved in contemporary constitutions – and notably in the Italian legal order, between Art. 11 and Art. 52 of the Constitution – retaining its full relevance in current public debate.